

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI PECETTO TORINESE

VARIANTE art.17 5°comma AL PIANO REGOLATORE GENERALE

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SINDACO

SEGRETARIO

PROGETTISTI
arch. R. Gambino

giugno 2014

INDICE

0. PREMESSA	3
1. ELABORATI DELLA VARIANTE PARZIALE	3
2. SITUAZIONE URBANISTICA	4
2.1 SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE	4
2.2 SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE	4
3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE	15
3.1 SPECIFICA DEI CONTENUTI PREVISTI	15
3.2 TIPOLOGIA DELLA VARIANTE: VERIFICHE DI CONGRUITÀ RISPETTO ALL'ART.17 C.5	15
3.3 COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE E LEGISLAZIONE SOVRAORDINATA	16
4. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VAS E DELLA L.R.40/98	17
5. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA	19
6. LE MODIFICHE DELLA VARIANTE	20
6.1 MODIFICHE NORMATIVE DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI NORMATIVI	20
6.2 MODIFICHE CARTOGRAFICHE PUNTUALI LEGATE ALLE AREE OGGETTO DI VARIANTE:	24
6.3 RETTIFICHE LEGATE AD ERRORI CARTOGRAFICI MATERIALI	29
7. VERIFICA DEL BILANCIO DEI SERVIZI	33
APPENDICE	35

0. PREMESSA

Il Comune di Pecetto Torinese predispone la presente Variante parziale ai sensi dell'art 17 c.5) della L.R.56/77 al fine di recepire nella propria normativa di PRG, le indicazioni ed i dispositivi contenuti nel 'Piano del Colore' di recente predisposto come allegato del Regolamento edilizio.

Il Comune ha avviato la promozione della tutela e valorizzazione dei caratteri specifici del territorio con il PRG in vigore evidenziando l'intenzione di attribuire particolare importanza all'utilizzo, in tale direzione, degli strumenti di pianificazione e programmazione sia di carattere generale che di settore e di dettaglio. Il comune è già dotato di un Piano Colore che ha contribuito ad incrementare e specificare gli elementi di conoscenza del tessuto di interesse storico-documentario esistente, mettendo in evidenza caratteri edilizi e tipologici, in particolare per quanto riguarda le componenti dei fronti su spazio pubblico riferiti all'ambito identificabile con l'asse centrale della via Umberto I.

In occasione della presente Variante Parziale il comune ha ritenuto inoltre di apportare due modifiche puntuali afferenti ad aree di interesse generale destinate alle attività sportive.

La Variante verterà quindi esclusivamente sull'integrazione puntuale dell'apparato normativo per raccordare le norme in vigore con il nuovo strumento regolamentare e sulle citate modifiche puntuali, mentre non interverrà su nessun altro aspetto del PRG, escludendo a priori ogni modifica legata a nuove aree edificabili, o all'assetto infrastrutturale comunale, e neppure sul sistema delle tutele e dei vincoli territoriali ed idrogeologici vigenti.

1. ELABORATI DELLA VARIANTE PARZIALE

La Variante di PRG avrà i seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa di cui al presente elaborato

2. Norme di attuazione

3. Tavole di Piano:

-tav. P2a, assetto insediativo comunale e vincoli territoriali (scala 1:5000)

-tav. P2b, assetto insediativo comunale e vincoli idrogeologici (scala 1:5000)

-tav. P3a/1 sviluppi delle aree urbanizzate e urbanizzande Pecetto concentrico e San Pietro (scala 1:2000)

-tav. P4a sviluppo del nucleo storico-ambientale di Pecetto T.se e del nucleo di San Pietro (scala 1:1000)

4. Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla VAS

La fase del Progetto Preliminare della Variante riporterà in apposito elaborato denominato 'Estratti delle Tavole di Piano' le modifiche cartografiche inerenti le tavole di cui al punto 3) previste dalla Variante. In sede di Progetto Definitivo verranno invece approvati gli elaborati cartografici modificati nella loro interezza.

Tutti gli altri elaborati di Piano non hanno subito modifiche e quindi restano invariati e mantengono validità.

Il Progetto Preliminare della Variante è stato adottato in data 9/4/2014 con D.C.C. n. 21.

Il Progetto Preliminare è stato in esposizione dal 16/4/2014 al 30/4/2014 e non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini o di altri soggetti. In data 30/5/2014 è stato deliberato il

Pronunciamento di compatibilità alla Variante parziale con D.G.P. n.327-15149/2014 con esito positivo. In relazione al citato pronunciamento è stato introdotto il perfezionamento del capitolo 7 avendo la Provincia rilevato un'incompletezza materiale relativamente al prospetto numerico della Capacità insediativa citato all'art 17 c.5) della LR56/77 .

2. SITUAZIONE URBANISTICA

2.1 Situazione urbanistica comunale

Il comune di Pecetto Torinese è dotato dal 2006 di una Variante Generale di PRG (approvazione del 27/4/2006 con DGR n. 27-2625) che ha riconosciuto la struttura descritta e ne ha definito le modalità di conservazione e sviluppo.

Il comune è inoltre dotato di :

- Regolamento Edilizio vigente dalla data del 30/5/2002 con DCC n.15, oggetto di revisione deliberata con DCC n.16 dell'11/03/2008. Al Regolamento edilizio è allegato il Piano del Colore attualmente in vigore.
- Zonizzazione acustica approvata in data 28/6/2005 con DCC n.23.
- Adeguamento alla DCR n.563-13414 in base ai disposti della LR 28/89.

Sono quindi intervenute dal 2006:

- una Variante parziale ai sensi dell'art.17 c.7 Lr56/77 di cui alla DCC n. 24 del 17/4/2008 di approvazione del Progetto definitivo;
- due Modificazioni del PRG ai sensi dell'art.17 c.8) L.R.56/77 : una relativa ad un'area in località Rosero per errata identificazione di fabbricato di cui alla DCC n. 19 del 29/04/2010 e una relativa ad un'area a servizi presso l'Eremo con D.C. n.25 del 22/4/2009.
- una Variante parziale ai sensi dell'art.17 c.7 Lr56/77 di cui alla DCC n. 58 del 21/12/2011 di approvazione del Progetto definitivo.

Il Comune si è inoltre dotato di :

- Piano di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile, comprensivo del 'Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici' (2004/2006) ,
- Allegato energetico del Regolamento edilizio applicativo dei criteri regionali e nazionali con DCC 13 del 29/06/2010.

2.2 Situazione della pianificazione sovraordinata e compatibilità della Variante

Ai fini della verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata sono stati analizzati i seguenti strumenti:

- Piano Territoriale regionale approvato con DGR n.388 del 19/6/1997
- Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 4.8.2009;
- Variante al Piano Territoriale di coordinamento Provinciale- PTC2 della Provincia approvato con DCR n. 121-29759 del 21.07.2011.

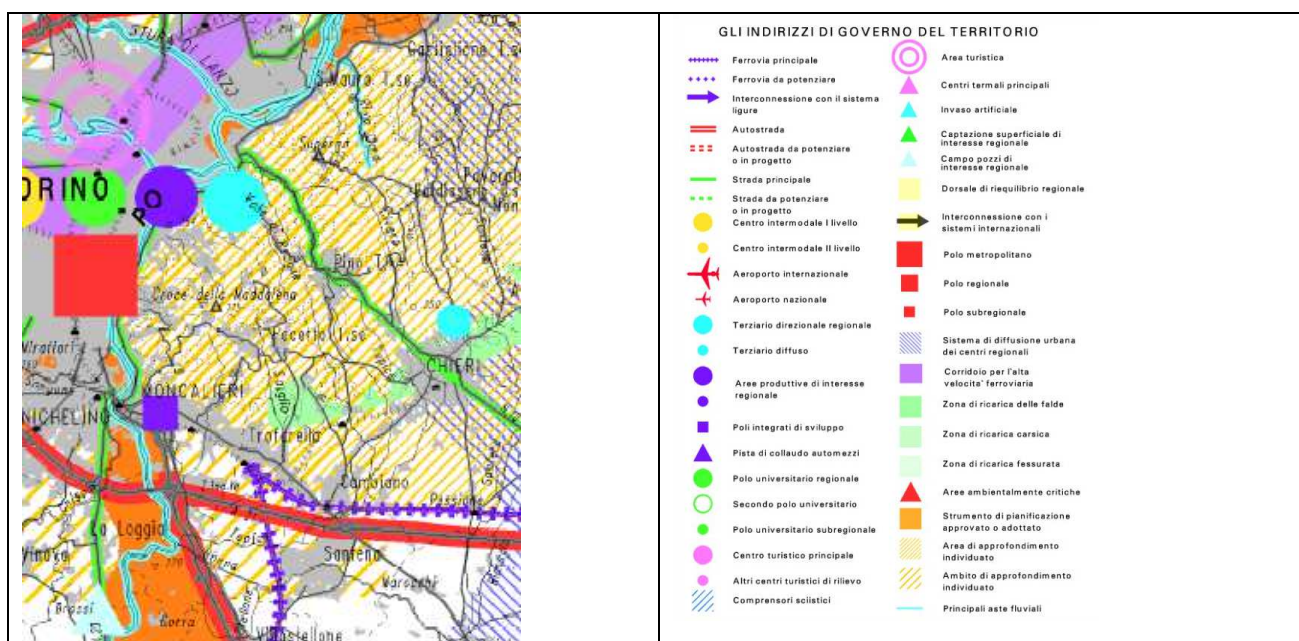
PTR- Piano territoriale regionale

Il Piano Territoriale Regionale, redatto dalla Regione Piemonte è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n.388 del 19/6/1997 e ha individuato e normato i caratteri socio-economici, territoriali e paesistici, definendo gli indirizzi di governo per le trasformazioni dell'attuale sistema regionale. Esso è stato sostituito per le indicazioni programmatiche territoriali dal recente nuovo PTR (luglio 2011, vedi dopo), ma ha mantenuto valenza ai fini delle indicazioni paesistiche in attesa del futuro PPR.

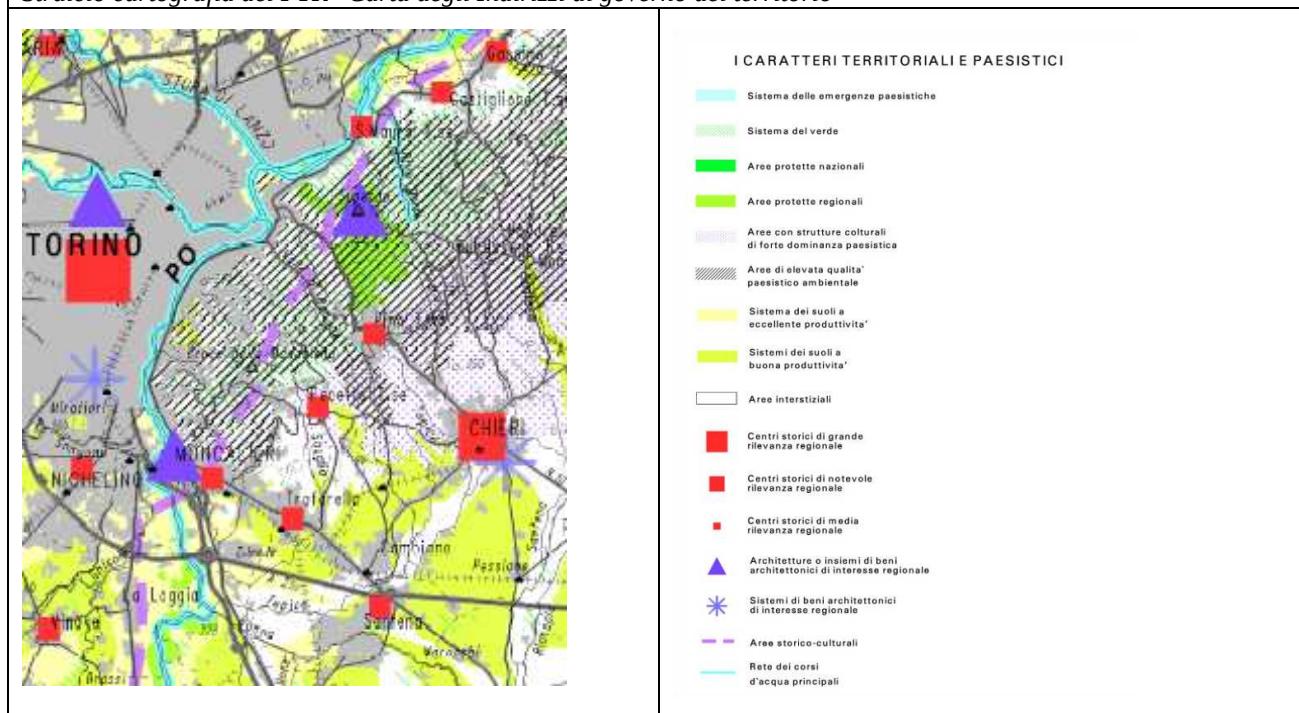
In considerazione della valenza paesistica del PTR sono in esso contenute specifiche prescrizioni e, in particolare, per l'area a cui appartiene il comune di Pecetto sono individuabili problematiche peculiari legate alla presenza di:

-“aree di elevata qualità ambientale” (aree di nord-est, a confine con i comuni di Torino e Pino Torinese) per le quali si procederà a specifici approfondimenti, raccolti tramite “ambito di approfondimento” del Piano Paesistico della Collina di Torino, di iniziativa regionale, che è stato redatto da parte della regione a partire dal 1993 e si è fermato alla fase di studio ;

-“aree con struttura culturale a forte dominanza paesistica” (raccolte sui versanti collinari maggiormente insediati) ovvero ambiti collinari significativamente interessati da testimonianze di un'attività agricola ad alta valenza paesistico-ambientale. Rispetto a tali aree il PRG vigente ha stabilito le condizioni e i limiti, in base ai quali sono consentiti mutamenti culturali e modalità di gestione della destinazione agricola;



Stralcio cartografia del PTR– Carta degli Indirizzi di governo del territorio



Stralcio cartografia del PTR– Carta dei Caratteri territoriali e paesistici

-“aree di ricarica della falda” (aree poste a sud della Valle San Pietro) per le quali sono previste particolari attenzioni di carattere ambientale in relazione ad eventuali nuovi interventi che modifichino lo stato dei luoghi.

Si tratta di norme generali cui il PRG vigente ottempera e che non vengono interessate dalle aree o dati temi della presente Variante, la quale quindi essere considerata compatibile con il PTR vigente.

PTR Piano Territoriale Regionale

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 ha approvato il Documento Programmatico del nuovo strumento cui ha fatto seguito, con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008, l'adozione del Piano Territoriale Regionale (PTR), che è stato quindi oggetto di osservazioni. Si tratta in generale di uno strumento prevalentemente di tipo strategico, rispetto al quale la coerenza della presente Variante, che non modifica le strategie del PRG vigente, non comporta delle ricadute in questa sede.

Le ipotesi strategiche per l'AIT-14 di Chieri cui Pecetto Torinese appartiene, evidenziano che gli obiettivi specifici per l'AIT sono i seguenti, rispetto ai quali al Variante non introduce elementi di incompatibilità.

AIT-14

Riqualficazione territoriale

L'AIT è destinato a una crescente integrazione nell'area metropolitana di Torino per quanto riguarda il progetto Corona Verde, la residenza di qualità; le attività produttive (compresa l'agricoltura di tipo periurbano con prodotti di filiera corta); il sistema delle infrastrutture (la prevista tangenziale est, l'attestamento a Chieri del sistema ferroviario metropolitano). L'AIT deve essere capacitato a cogliere le opportunità offerte da questa tendenza operando come attore collettivo locale di uno sviluppo metro-rurale a forte componente endogena, non semplicemente dipendente dalle dinamiche metropolitane. A tal fine è essenziale la salvaguardia e la gestione molto attenta delle risorse ambientali, estrattive, agricole storico-architettoniche e paesaggistiche, con un drastico contenimento dello sprawl edilizio residenziale nelle colline e degli sviluppi a nastro lungo gli assi viari, da sostituire con APEA.

Risorse e produzioni primarie

Organizzare l'agricoltura e la zootecnia in filiere orientate alla produzione di beni e servizi di qualità per il mercato metropolitano.

Ricerca, tecnologia, produzioni industriali

La realizzazione delle suddette condizioni ambientali particolarmente qualificate, assieme al miglioramento dell'accessibilità metropolitana e dei servizi sono i fattori di contesto da promuovere per l'attrazione selettiva di attività produttive e terziarie qualificate di livello metropolitano (design, formazione superiore ecc) e per il consolidamento di quelle già presenti, in particolare il tessile innovativo.

Turismo

Le stesse condizioni ambientali e lo sviluppo di filiere corte agricole di qualità vanno valorizzate per sviluppare un'offerta turistica, in sinergia con quella dell'area della candidatura Unesco, basata sulla valorizzazione del patrimonio, sulle produzioni tipiche e su manifestazioni culturali, ricreative, fieristiche integrate nell'offerta metropolitana.

Alla pianificazione locale il PTR demanda inoltre :

il rispetto dell'art. 31 **'Contenimento del consumo di suolo'**, in relazione al quale, in assenza della definizione delle soglie definite dalla pianificazione provinciale, il consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non potrà superare il 3% della superficie urbanizzata esistente. La Variante non prevede delle modifiche che inducano consumi di suolo a scopi urbanizzativi, quindi si ritiene che il disposto dell'art.31 sia ottemperato e la Variante risulti compatibile.

Il rispetto dell'art. 26. ***Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura***, con azioni volte a limitare le 'trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità', ma anche a 'valorizzare e qualificare le risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per concorrere al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la diversificazione dell'economia rurale attraverso: l'infrastrutturazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, cavallo e bicicletta e la creazione e qualificazione di una rete di servizi al turista organizzati secondo un approccio integrato e volto a sviluppare forme di commercializzazione innovative'.

Si ritiene quindi che alla luce delle destinazioni non trasformatrice /urbanizzative cui sono destinate le due aree di Variante (n.1 e n3) il disposto del PTR venga del tutto ottemperato.

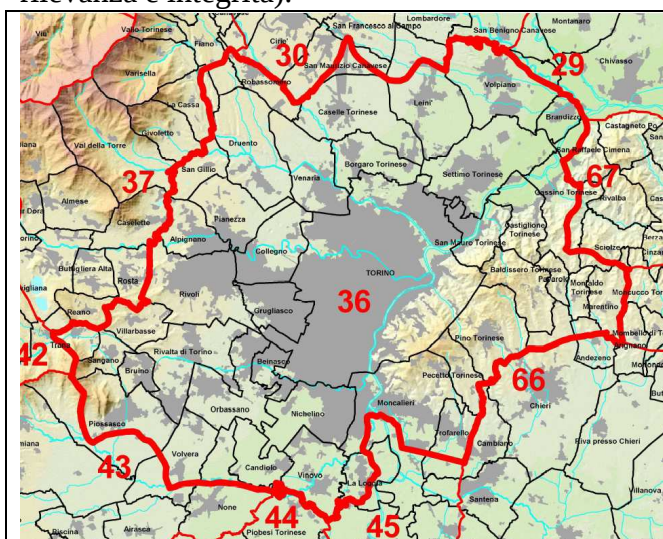
PPR - Piano paesistico regionale

La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell'intero territorio regionale, che prende forma nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04) e della Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d'Europa, 2000). Esso ha iniziato il suo iter con il Documento Programmatico approvato dalla Giunta regionale nel 2005. Attualmente ha raggiunto una fase redazionale completa ed è stato adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009, dalla Giunta Regionale. Il PPR rappresenta 'lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale'. L'obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesistico, naturale e culturale, obiettivo che viene condiviso con il PTR.

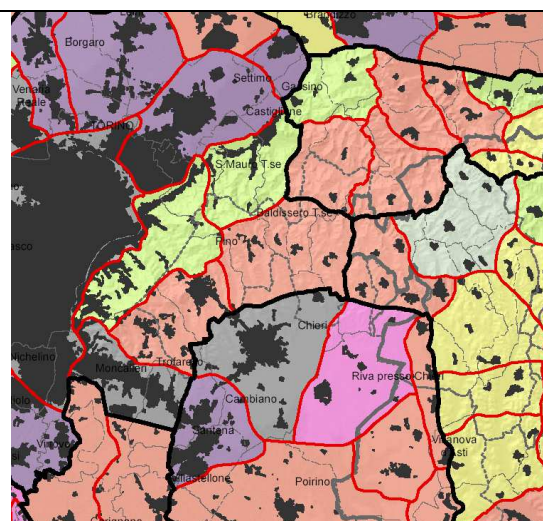
In questo quadro il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in "ambiti di paesaggio" e ne deriva un'articolazione normativa che si organizza per

- le regole per ambiti di paesaggio,
- le regole per beni e componenti,
- le regole per le reti.

Dal punto di vista degli ambiti Pecetto Torinese ricade nell'ambito 36 definito come 'Torinese' e nell'unità di paesaggio n. 3603 Collina di Pino e Pecetto (VII Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità).



Estratto da Schede Ambiti



estratto tavola P3

Le norme del PPR, come già quelle del PTR, si articolano in norme :per indirizzi , per direttive e per prescrizioni ovvero le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite

Le prescrizioni di cui sopra sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice, esclusivamente per gli immobili e le aree tutelati ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto a partire dall'adozione del PPR non sono ammessi interventi in contrasto.

Il PPR individua alla Tav.P4 Componenti Paesaggistiche (stralcio n.P4.5) le componenti e i beni interessanti il comune di Pecetto che sono i seguenti:

A) Punti relativi all'art.30 'Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico' ovvero :

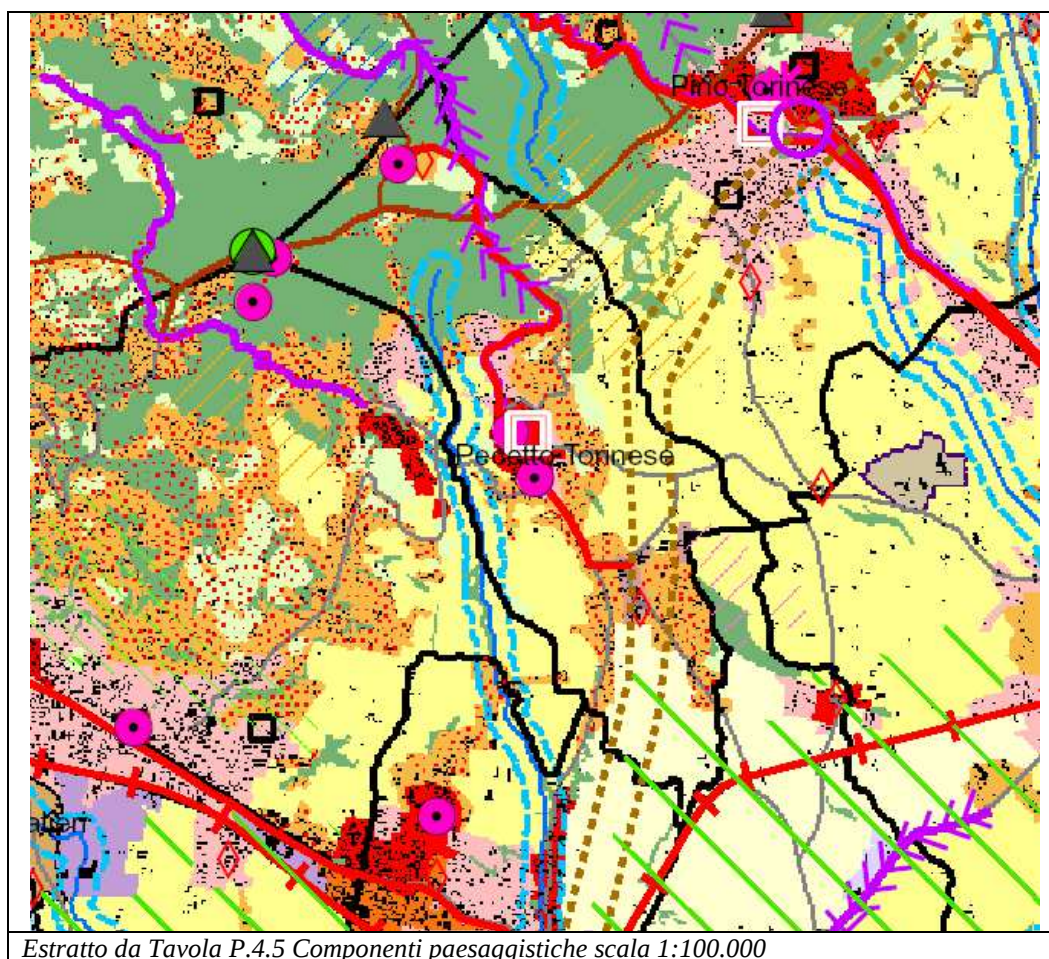
- luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio : belvedere, percorsi panoramici, assi prospettici:
- bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio: fulcri o punti di attenzione visiva, profili paesaggistici (o skyline)

che nella fattispecie da schedatura sono individuati come :

- S.Maria della Neve e tracce del Ricetto
- S.Sebastiano
- Sito archeologico Bric S.Vito

Rispetto a questi beni, tutti soggetti a vincoli ex Codice (il Bric San Vito non specificamente tutelato, ricade anche nell'ex- Galassino della Collina ed in area ex1497/39) , non sono alle previste prescrizioni immediatamente cogenti, ma direttive per la pianificazione provinciale e urbanistica.

La presente Variante non interessa dette aree fatta salvo San Sebastiano che ricadendo in area cimiteriale vede modificata (senza nessuna modifica rispetto alle tutele per il bene) la fascia di rispetto cimiteriale, in recepimento della deliberazione comunale.



B) Il centro antico di Pecetto è individuato ai sensi dell'art.24 'Centri e nuclei storici' di rango 3, cui fanno seguito direttive per la pianificazione urbanistica, a cui in generale il PRG vigente risponde in modo adeguato e rispetto alle cui direttive/prescrizioni le modifiche di intervento introdotte dalla Variante sono compatibili con gli strumenti in essere.

C) La viabilità di collegamento con Pino e Torino nel tratto dalla curva della Panoramica fino al confine con Torino (tratto boscato ad edificazione rada o nulla) viene identificata come 'varco urbano' ai sensi dell'art 10 'Ambiti di paesaggio'. Anche in questo caso pur ricadendo in larga misura detto sedime entro i limiti delle aree soggette a tutela dal Codice (ex Galassino, ex1497/39), la norma di cui all'art.10 non presuppone prescrizioni, ma esclusivamente direttive demandate alla pianificazione urbanistica e nella fattispecie la conservazione della continuità eco sistemica e paesaggistica evitando processi insediativi di saldatura e proliferazione dell'edificato.

La direttiva di tutela nello sviluppo urbano è demandata al PRG, è viene di fatto già ottemperata dal vigente PRG avendo lo stesso operato un contenimento dello sviluppo edilizio ed un riconoscimento di dettaglio dei tratti panoramici specifici. Le aree di Variante non interagiscono con tali identificazioni e con le indicazioni del PPR.

D) tutte le aree insediate del concentrico e di San Pietro, ricadono da legenda nelle 'aree a ville vigne e giardini storici' di cui all'art 26 ed agli elenchi. Le aree individuate dal PRG riconoscono all'interno del tessuto edificato e nel rispetto della struttura insediativa storica, le singole parti che rispondono alle tipologie di cui all'art.26, le quali nel loro complesso non presentano un'unitarietà tale da configurarsi come tipologia autonoma. Il rispetto della Direttiva di cui all'art26 è nei fatti già operato dal PRG, mentre le prescrizioni risultano relative ai soli immobili soggetti a specifico vincolo (Soprintendenza, art.24 LR56/77) o ricadenti in aree a vincolo di cui all'art 136 del Codice di cui alla tavola P2 del PPR (quindi anche gli ex-Galassini e ex-1497). Le modifiche della Variante non interferiscono con tali riconoscimenti operati in termini generali dal PRG.

E) Due elementi afferenti ai 'Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale' di cui all'art 25 'Patrimonio rurale storico', la cui precisazione non è stata riscontrata in modo chiaro negli elenchi. Va precisato comunque che la norma, formulata in termini di direttive al PRG, viene nei contenuti rispettata dall'attuale PRG che individua il sito dell'Eremo dei Camaldolesi e della Torre dell'Eremo, nonché alcune parti di impianto storico presso la frazione di San Pietro (ove si trova il secondo simbolo non identificato) come aree di impianto storico con indicazioni puntuali.. Tali aree non vengono interessate da modifiche di Variante.

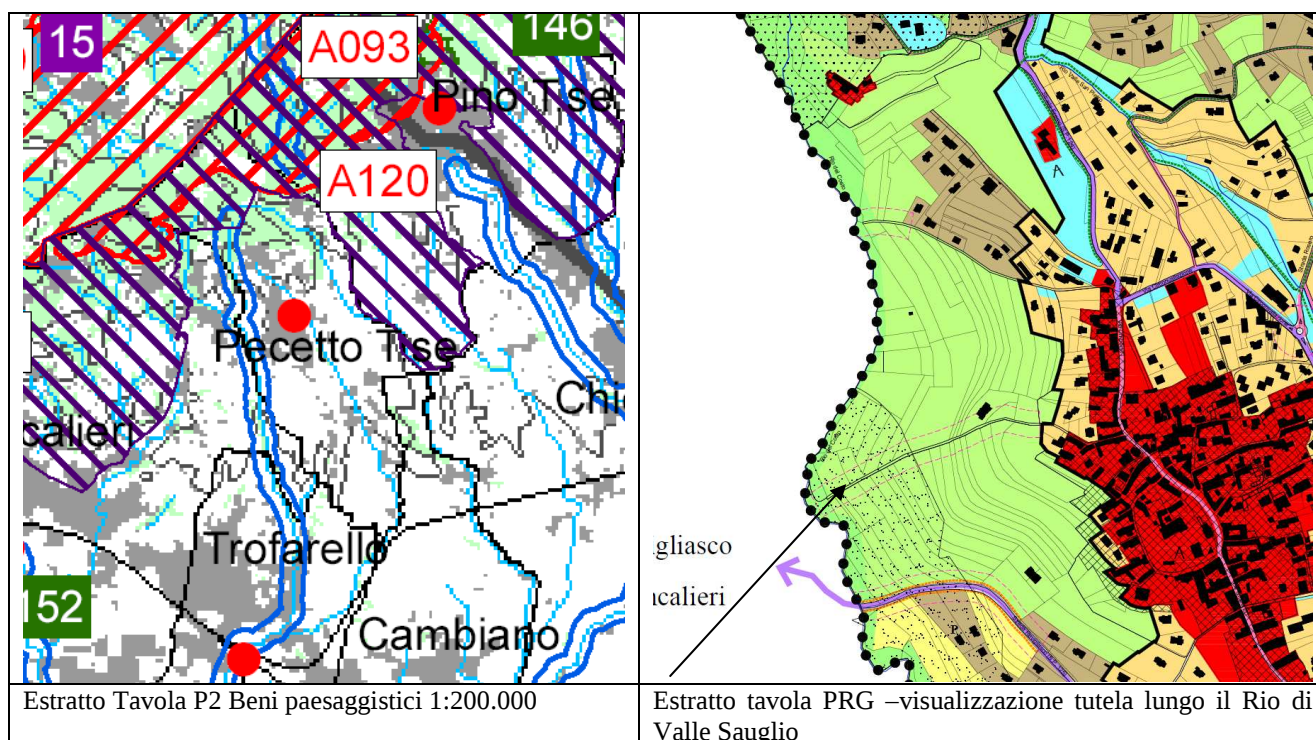
F) Individuazione in sintonia con la tavola P2 della 'fascia allargata' di cui all'art.14 'Sistema idrografico' lungo il rio Valle Sauglio. In tal senso si osserva che, stante che l'identificazione della fascia allargata è avvenuta in applicazione dell'art.14 c.2) lettera c), le fasce tutelate ai sensi delle acque "pubbliche" di cui al RD 1775/1933 comprendono anche i rii San Pietro e Vajors ricadenti nel comune. Peraltro lo stesso articolo fa salva applicazione del Codice facendo comunque riferimento agli elenchi di cui al RD 1775/1933. Si precisa altresì che la fascia di cui alla citata tutela relativa al rio Valle Sauglio viene più correttamente perimetrata dal PRG in vigore (cfr immagine in estratto del PRG), attestandosi per la parte terminale molto più a valle di quanto indicato dalla tavola P2 del PPR.

La direttiva demandata al PRG invece prevede delle cautele che il PRG vigente in larga misura già applica, fatte salve motivatamente le aree di fascia del rio Valle San Pietro nelle aree del concentrico.

Alcune delle aree di variante prevedono perfezionamenti degli interventi o delle norme di attuazione in aree identificate dal PPR. Si tratta comunque di modifiche che non intervengono sulle destinazioni d'uso o sui parametri urbanistici previsti in dette aree, inserendo nuove previsioni o

permettendo modificazioni dello stato dei luoghi rispetto a quanto già previsto dal PRG vigente e che come tali non vanno quindi in contrasto con le indicazioni del PPR.

Per quanto riguarda invece la Tavola P2 Beni Paesaggistici si osserva esclusivamente che l'individuazione delle fasce dei corsi d'acqua tutelati ai sensi delle acque "pubbliche" di cui al RD 1775/1933 comprendono anche i rii San Pietro e Vajors ricadenti nel comune.



G) Individuazione del Crinale collinare che dall'Eremo scende ad ovest verso la Maddalena e sale ad est verso Pino. Tale segno morfologico viene individuato come sistema di crinale collinare di cui all'art 31 'Relazioni visive tra insediamento e contesto'. Le direttive demandate al PRG sono in larga misura già ottemperate dallo strumento vigente. Si tenga presente che nel caso specifico tutta l'area è soggetta a vincolo da Codice. Non vi sono aree di Variante interessate da tale individuazione.

H) Viene individuata un'area di elevato interesse agronomico di cui all'art 20 del PPR localizzata a sud presso Cambiano. L'area è attualmente a destinazione agricola normale E1 e la presente Variante non ne modifica le destinazioni vigenti.

I) Per quanto riguarda le aree boscate di cui all'art 16 'territori coperti da boschi' si precisa che sono in larga misura ricadenti nelle aree di tipo E4, le cui norme dovranno in sede di revisione del PRG essere adeguate alle direttive previste, che tuttavia non inficiano quanto in vigore oggi. Rispetto a tali identificazioni la Variante non prevede alcun tipo di modifica normativa o di zona.

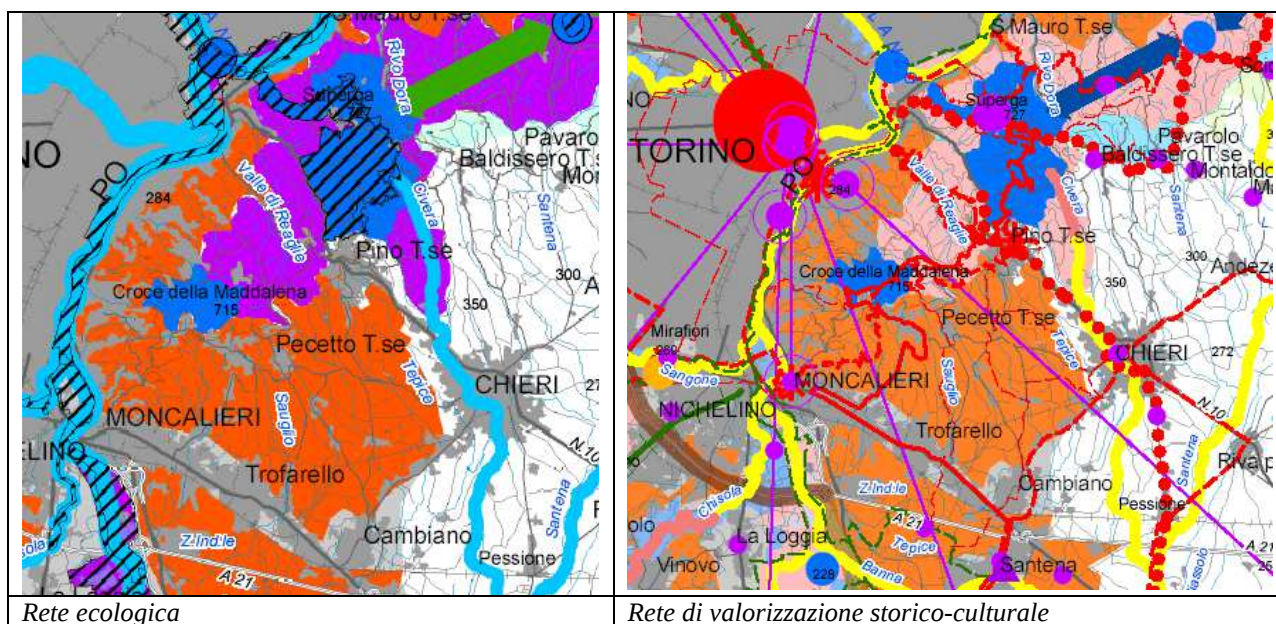
Per quanto riguarda le indicazioni del PPR rispetto alla rete di valorizzazione ambientale RVA di cui alla Tavola P5 Rete Ecologica, Storico Culturale e Fruitiva si rilevano rispetto al territorio comunale le seguenti indicazioni afferenti all'art.42 Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva' e individuate come 'aree progetto':

- area interessata da un 'nodo' (o core zone) relativo all'area sommitale del crinale della Maddalena-Eremo legato al Parco della Maddalena che interessa molto marginalmente il comune

- area interessata da un'area tampone'(buffer zone) che si localizza sempre nell'area collinare settentrionale,
- area che interessa tutto il restante territorio comunale definita come 'area di riqualificazione ambientale' (di interesse regionale).

Le indicazioni sono di indirizzo e direttiva alla pianificazione comunale, presentano specificità di interesse, solo parzialmente coperte dalla normativa di PRG vigente, ma in ogni caso non oggetto di alcun tema affrontato dalla presente Variante.

Complessivamente si può quindi ritenere che la Variante parziale sia compatibile rispetto alle indicazioni del PPR in itinere.



PTC Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Torino-variante 2

Il Piano Territoriale di Coordinamento - PTC -, strumento urbanistico di livello provinciale, adottato nel 1999 è stato approvato in via definitiva dalla Regione, ai sensi dell'art. 7 L.R. 56/77 con D.C.R. n. 291-26243 in data 1/08/2003. Il PRG vigente di Pecetto è quindi adeguato al PTC approvato nel 2003. Di recente la Provincia ha revisionato il PTC con la variante PTC/2 approvata in via definitiva dalla Regione nel luglio 2011 con Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2011, n. 121 – 29759.

La presente Variante non mette in crisi i presupposti di fondo condivisi in sede di Variante Generale.

Per quanto riguarda invece il PTC/2 viene operata a seguire la verifica di compatibilità ai sensi di legge (art 10 PTC2).

La presente Variante risulta compatibile con le prescrizioni che esigono attuazione, le direttive ed gli indirizzi delle NTA del PTC2. Per quanto riguarda le prescrizioni immediatamente vincolanti che riguardano solo alcuni articoli del PTC2, le norme in oggetto non presentano dirette relazioni con la Variante, fatte salve le precisazioni di cui ai punti seguenti.

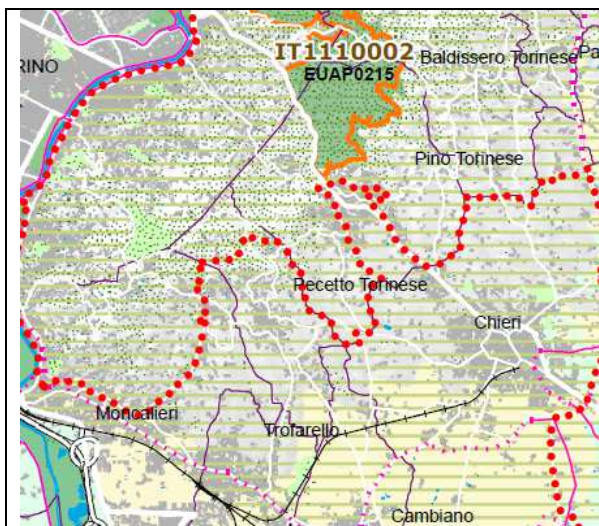
Si specifica quindi quanto segue in ordine a :

- contenimento dei consumi di suolo ed alla definizione delle aree dense (art 15, 16, 17 PTC2), di transizione e libere: non è previsto adeguamento in sede di Variante parziale. Peraltro la Variante opera esclusivamente adeguamenti normativi (piano Colore) o in relazione ad aree che

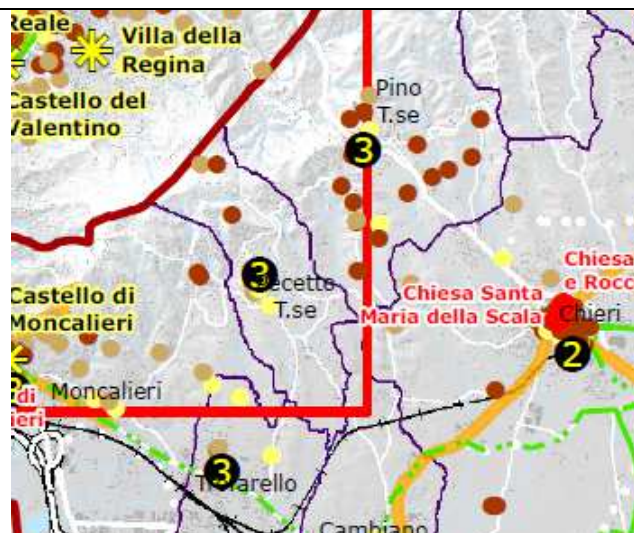
non presuppongono un'urbanizzazione di alcun tipo delle aree, essendo volte esclusivamente ad usi per il tempo libero che non comportano infrastrutture di alcun genere.

- sistema dei beni culturali (di cui agli art.20, 31, alla tavola 3.2 ed alle relative schede dell'Osservatorio beni culturali della Provincia di Torino), peraltro già tutti riconosciuti dal vigente PRG di Pecetto: la Variante non apporta modifiche ai disposti in vigore per detti beni;
- aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola, aree di classe di capacità di uso dei suoli I e II (di cui all'art 27): si precisa che in Pecetto le poche aree di classe II si collocano tutte nella porzione meridionale come da stralcio cartografico allegato. Solo una modifica, quella relativa a perfezionamento del perimetro dell'area del golf interessa tali aree in termini dimensionali assai contenuti come si rileva dall'immagine. Per tale area non sono comunque previste modifiche trasformative tali che 'ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.' (cgfr art 27 c.3) la direttiva dello stesso articolo di cui al c.4) indica che i suoli di classe I e II devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77, in tal senso la direttiva viene rispettata.
- sistema produttivo: non vengono introdotte modifiche;
- fabbisogno residenziale : non vengono introdotte modifiche;
- aree forestali e boscate (di cui all'art 26 con prescrizione immediatamente vincolante e cogente): si precisa che esse sono già individuate dal vigente PRG all'interno della categoria di aree E4 (comprendente sia le aree propriamente a bosco che quelle naturaliformi ad esse connesse), la cui normativa all'art 17, seppure non allineata ovviamente alla più recente LR4/09, prevede tutele e limitazioni specifiche. La modifica prevista di cui alla pista di ciclocross , così come formulata (vedi seguente scheda) non presenta incompatibilità con l'attuale norma per le aree E4 e l'area interessata si presenta non a copertura boschiva. Inoltre essendo quindi la LR 4/09 prevalente e le prescrizioni del PTC2 immediatamente cogenti, non sussistono conflitti con la presente Variante;
- settore energetico di cui all'art 30: le modifiche della Variante non hanno interferenze con la normativa prevista dal PTC2, andando in applicazione per i temi in oggetto la normativa regionale e nazionale sovrastante;
- settore commercio (di cui art.33 prescrizione immediatamente vincolante): non vengono introdotte modifiche;
- sistema del verde e delle aree libere- Titolo III e tavola 3.1: come si è già detto, solo la modifica relativa alla pista di ciclocross può essere considerata interferente con il sistema del verde individuato dal PTC2, peraltro ad una scala eccessivamente grande per il PRG. In tal senso l'interferenza avviene a livello di aree di tipo E4, riconosciute come boscate dal PRG. La modifica prevista, così come formulata (vedi seguente scheda) non presenta incompatibilità con l'attuale norma per le aree E4 quindi con il citato sistema del verde;
- sistema dei collegamenti materiali e immateriali –Titolo IV e tavole 4.1 e 4.2: non vengono introdotte modifiche;
- pressioni ambientali e difesa suolo –Titolo V: in generale non vi sono interferenze con la Variante; le prescrizioni immediatamente cogenti del PTC2 fanno riferimento ad azioni che si potranno applicare direttamente in sede attuativa del PRG vigente, quali l'art 44 - aria ed atmosfera, o che non interferiscono con la presente Variante, quale l'art. 50, in quanto il PRG vigente risulta adeguato al PAI e la Variante non prevede alcuna modifica al quadro del dissesto o alla carta di sintesi in vigore.

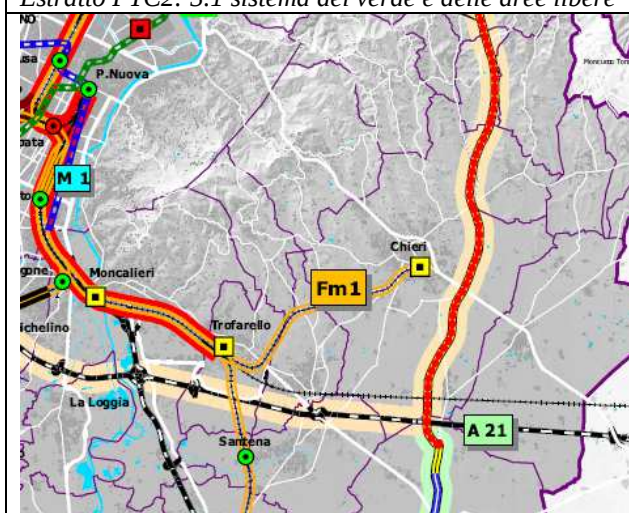
Seguono gli stralci delle tavole del PTC2 di interesse ai fini di quanto argomentato.



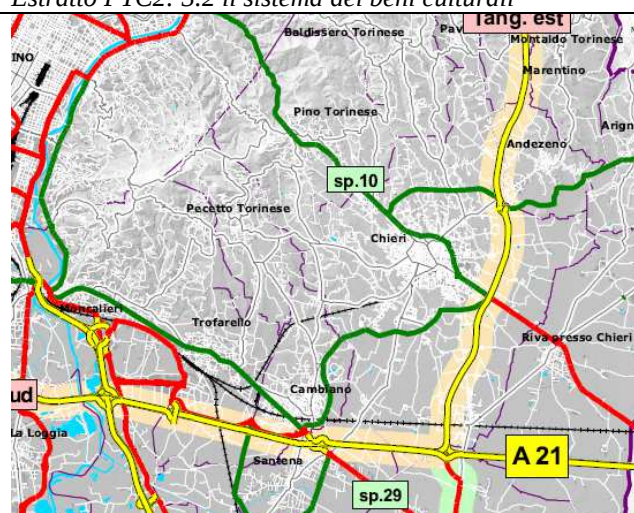
Estratto PTC2: 3.1 sistema del verde e delle aree libere



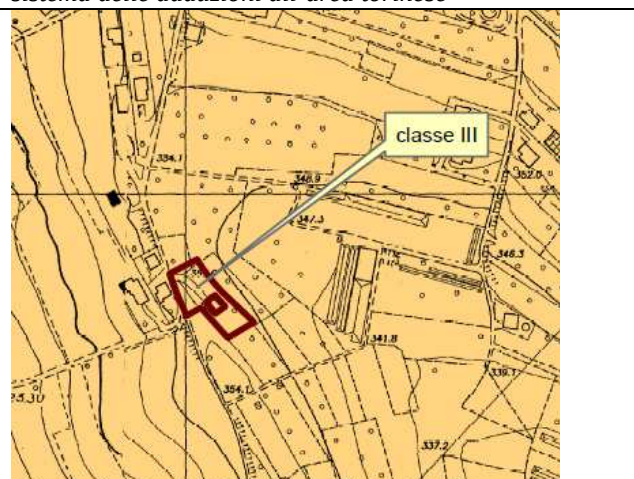
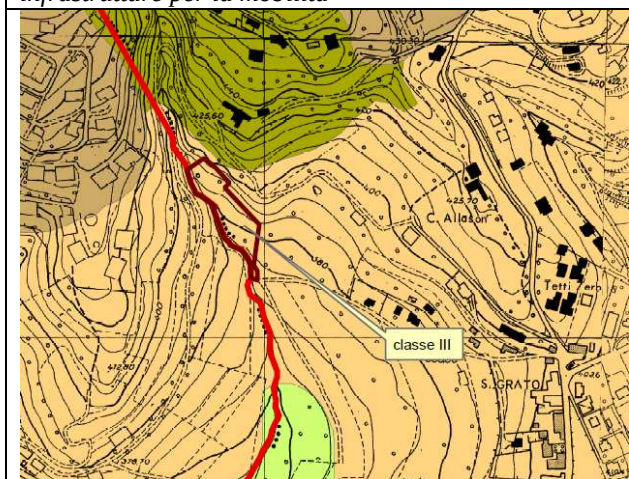
Estratto PTC2: 3.2 il sistema dei beni culturali

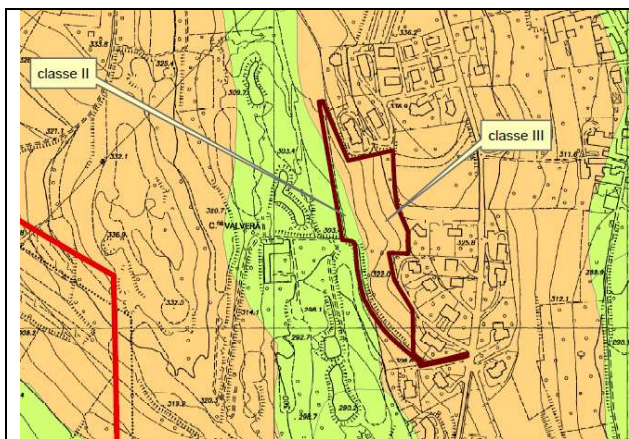


Estratto PTC2: 4.1 schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità



Estratto PTC2 4.2 carta delle gerarchie delle viabilità e sistema delle adduzioni all'area torinese





A lato e sopra :tavola delle capacità di uso del suolo per l'area comunale (fonte dati regionali IPLA)

Complessivamente quindi la Variante parziale non opera alcuna modifica alle indicazioni già condivise con la Provincia in sede di Variante generale ed è coerente con le indicazioni previste dalla variante PTCP2 risultando quindi compatibile.

3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

La presente Variante nasce quindi, in base alle ragioni della Premessa, dalla necessità di operare alcune specifiche modifiche al vigente PRG. E' evidente che gli obiettivi della Variante sono di tipo puntuale e si muovono all'interno dei principi ispiratori del PRG vigente, i quali non vengono ne ridiscussi, ne messi in crisi nella presente sede.

3.1 Specifica dei contenuti previsti

Le modifiche sono complessivamente di tre tipi:

a) modifiche normative di rettifica e integrazione di alcuni articoli normativi. La Variante prevede infatti le modifiche normative necessarie per :

a.1 raccordo normativo con il Regolamento Edilizio, anch'esso revisionato, in relazione al con il nuovo Piano Colore.

a.2 inserimento normativa puntuale collegata alla nuova area per il tempo libero di cui al punto b.1 seguente.

a.3 revisione di parte del disposto normativo relativo a *art.27 – fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile*.

b) modifiche cartografiche puntuali legate alle aree oggetto di Variante:

- **b.1** individuazione di una nuova area per il tempo libero destinata al completamento dell'area ricadente nel confinante comune di Moncalieri e orientata ad accogliere attività per lo sport e tempo libero a basso impatto, nello specifico un percorso ciclabile attrezzato e connesso alla rete dei percorsi della collina di Torino.
- **b.2** ampliamento delle aree destinate ad attività golfistica tipo F2.
- **b.3** individuazione di fabbricato comunale per destinazione a servizi di interesse comune tipo F.1.5.
- **b.4** modifica della tipologia dell'area a servizi localizzata presso l'ex Tiro a segno da destinazione di tipo F.1.2 - aree a verde pubblico attrezzato per sport e tempo libero a destinazione di interesse comune tipo F.1.5.

Tali modifiche sono dimensionalmente contenute e non mettono in crisi la struttura del piano e le destinazioni d'uso a suo tempo operata nel complesso dal PRG, ma tengono invece conto di problematiche legate all'attuabilità di alcuni interventi con particolare riferimento alle attività intercomunali in previsione delle attività dell'evento '**Torino 2015**'.

c) Rettifiche alle perimetrazioni delle aree a vincolo in ragione di correttivi ad errori materiali presenti nelle tavole di Piano ed a errori puntuali legati a difformità tra le diverse scale delle tavole di Piano:

- **c.1** vincolo idrogeologico come determinato dalla L.3267/1923 che risulta erroneamente riportato nelle tavole dell'ultima Variante parziale.
- **c.2** area di rispetto dell'aeronautica militare di recente perfezionato dall'ente (modificato con Decreto n.82/D/2011).
- **c.3** modifica relativa all'aggiornamento della carta di base per un fabbricato.
- **c.4.** correzione di errore cartografico nella tavola P4a in scala 1:1000 in località Bovero.

3.2 Tipologia della Variante: verifiche di congruità rispetto all'art.17 c.5

In base ai contenuti previsti, si valuta quindi che essi possano ricadere tutti nella casistica di cui al citato c.5) art.17 della LR 56/77, in base ai disposti di legge:

a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione:* le modifiche non intervengono su alcun elemento strutturale del PRG in vigore. Il PRG in vigore non è stato oggetto di modifiche 'ex-officio' da parte della Regione.

b) *non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale:* le modifiche non intervengono sulla individuazione o sulla funzionalità delle infrastrutture ne comunale che sovracomunali

c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge:* le modifiche non agiscono in riduzione sulle dotazioni degli standard.

d) ***non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge: le modifiche incidono sulle dotazioni degli standard con un aumento che resta nel campo di applicazione del disposto normativo, come da verifica seguente.***

e) *non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa:* le modifiche non riguardano la capacità insediativa residenziale che non viene modificata

f) *non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti:* le modifiche non riguardano attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive

g) *non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente:* la variante non modifica il quadro del dissesto né la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica

h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti:* le modifiche non incidono su ambiti individuati ai sensi dell'art.24 LR56/77

Si verifica inoltre il rispetto alle condizioni localizzative in relazione all'art 12 c.5bis) L.R.56/77 e s.m.i.. La recente modifica della L.R.56/77 prevede che eventuali nuove previsioni insediative (art 17 c.6), oggetto di variante parziale, debbano interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati (perimetrazione del centro abitato deve avvenire ai sensi dell'art 12 c.5 bis e del successivo art. 81), comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La presente Variante, non prevedendo nuove previsioni insediative, non ricade nella succitata fattispecie.

3.3 Coerenza con la pianificazione e legislazione sovraordinata

La Variante inoltre non presenta conflitti con la pianificazione sovrordinata, come dettagliato al precedente capitolo 2:

- Piano Territoriale regionale approvato con DGR n.388 del 19/6/1997
- Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 4.8.2009;
- Variante al Piano Territoriale di coordinamento Provinciale- PTC2 della Provincia approvato con DCR n. 121-29759 del 21.07.2011.

La Variante inoltre non incide sul “Quadro dei dissesti” e sulle limitazioni imposte in base alla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” concordate ed approvate dagli Uffici regionali durante l’iter formativo della Variante generale del PRG vigente.

La Variante non comporta problematiche di tipo acustico in relazione alla vigente Classificazione acustica del Comune, come meglio dettagliato nella Verifica di compatibilità acustica in allegato alla Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla VAS che accompagna la Variante.

La presente Variante viene quindi redatta ai sensi dell’art.17 comma 5° della L.R.56/77 ed è quindi considerata una “Variante parziale” .

4. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VAS E DELLA L.R.40/98

In relazione al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (Suppl. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) che prevede la redazione della Valutazione ambientale strategica ‘VAS’, si specifica che, ai sensi della recente modifica alla LR56/77 di cui alla LR17/13, non sono più previste cause di esclusione dal processo di VAS, quindi alla presente Variante è stata soggetta a ‘Verifica di assoggettabilità’ .

Rispetto al procedimento di verifica si precisa comunque che la presente Variante:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA,
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi,
- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad un’integrazione specifica legata alle modalità attuative degli interventi edilizi,
- non prevede invece modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.

Per l’espletamento di detto procedimento il comune si è dotato del proprio ‘Organo tecnico’ nella figura dell’arch. Marta Colombo.

Il procedimento, partito con la redazione del documento di ‘Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS’, ha visto quindi la trasmissione in data 23/12/2013 dello stesso agli enti con competenze ambientali, ovvero:

- ARPA Piemonte -struttura semplice –attività di produzione
- Provincia di Torino – Servizio valutazione impatto ambientale
- ASL-TO Dipartimento di prevenzione S.C. Sede distrettuale di Nichelino

Gli enti hanno risposto come segue (i pareri sono allegati in appendice):

Provincia di Torino- parere di cui al protocollo n.9967/2014/LB6 – Servizio valutazione impatto ambientale

La Provincia ritiene che gli interventi previsti dalla Variante non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto non debbano essere assoggettati alla successiva fase

di valutazione ambientali di cui al Dlgs 152/2006 e s.m.i. La Provincia suggerisce comunque di porre particolare attenzione ad alcuni aspetti connessi alle misure di mitigazione ed in specifico :

ambito b1 occorrerà valutare gli aspetti relativi alle connessioni ecologiche, al suolo e sottosuolo, all'accessibilità ed alla sosta

- connessioni ecologiche : le trasformazioni per la pista di ciclocross dovranno tendere alla conservazione e gestione naturalistica dell'area evitando disboscamenti , inserimento di recinzioni non permeabili alla fauna, o altri tipi di intervento che comportino l'impermeabilizzazione del suolo;
- suolo e sottosuolo: ricadendo i terreni in classe 3a in prossimità di una frana (FQ5-24) viene raccomandata la minimizzazione degli interventi di modellazione del suolo e un'attenta valutazione delle necessarie misure di regimazione e drenaggio delle acque superficiali anche in relazione alla fruizione pubblica.
- accessibilità ed alla sosta: viene ritenuta necessaria una valutazione di massima in merito all'adeguatezza della viabilità e dei parcheggi rispetto alla domanda indotta dalla trasformazione ad uso ricreativo.

ambito b2 occorrerà limitare il più possibile l'insorgere di interferenze rispetto alle aree residenziali esistenti ponendo particolare attenzione a :

- recettori residenziali per i quali vengono raccomandate adeguate fasce di rispetto
- classificazione acustica per la quale viene suggerito di attribuire all'ambito la classe II

***Arpa agenzia regionale per la protezione dell'ambiente-struttura semplice –attività di produzione
Parere di cui al protocollo n.6002 AP-01/06.02-06-2014 del 27/01/2014***

L'Arpa preso atto della documentazione inviata e delle misure di mitigazione proposte ritiene che la Variante non necessiti di essere sottoposta alla fase di valutazione della VAS.

***ASL TO5 dipartimento di prevenzione S.C. igiene e sanità pubblica-sede distrettuale di Nichelino
Prot.3088 del 23/1/2014***

L'ASL preso atto della documentazione inviata ha proceduto alla valutazione dell'impatto sanitario della Variante ed ha richiesto due approfondimenti ovvero:

- precisazione rispetto ai commi interessati dalle modifiche dell'art 27 –fasce di rispetto e limitazioni per ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti..
- quantificazione numerica del possibile ampliamento previsto dalla normativa in vigore per la struttura del golf e per l'area a parcheggio.

L'integrazione (in appendice) è stata quindi fornita in data 29/1/2014 cui ha fatto seguito il parere definitivo da parte dell'ASL in data 12/2/2014 prot.n.5980.

L'Organo Tecnico comunale ha quindi concluso in data 25/2/2014 mediante la relazione allegata alla presente Relazione in copia, che la Variante non è da assoggettare al procedimento di VAS.

La deliberazione di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico richiamerà esplicitamente, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Per quanto riguarda inoltre i disposti della L.R.40/98, si specifica che la presente Variante, ricadendo nei casi di esclusione dal procedimento di VAS, vede così ottemperato il disposto di cui all'art.20 delle L.R.40/98.

5. VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

Il Comune di Pecetto Torinese ha approvato il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 52/00 e della D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001, con DCC n.23 del 28/6/2005.

In relazione alla presente Variante si prevedono due modifiche che incidono sulla classificazione acustica vigente. Diventa quindi necessario in seguito l'adeguamento del Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.), come da procedure definite ai sensi dell'art.7 della citata L.R. 52/2000.

Si fa rimando quindi alla Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla VAS ove è ricompresa la Relazione di verifica di compatibilità acustica per le citate modifiche.

6. LE MODIFICHE DELLA VARIANTE

6.1 modifiche normative di rettifica e integrazione di alcuni articoli normativi

La Variante prevede infatti le modifiche normative necessarie per :

- 6.1.1 raccordo normativo con il Regolamento Edilizio, anch'esso revisionato, con il nuovo Piano Colore.
- 6.1.2 inserimento normativa puntuale collegata ad una nuova area servizi per il tempo libero
- 6.1.3 revisione di parte del disposto normativo relativo a *art.27 – fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile.*

6.1.1 l'adeguamento al nuovo Piano Colore: modifica normativa

Il comune è già dotato di un Piano Colore, che costituisce Allegato del vigente Regolamento Edilizio, e che è dotato di un dettagliato approfondimento analitico-conoscitivo limitato però alla sola area centrale di via Umberto I. Tale patrimonio di conoscenza e di sistematizzazione ha costituito elemento di riferimento per la ridefinizione di un piano del colore che si è posto l'obiettivo di aggiornare ed estendere i suoi effetti nel territorio comunale e di costituirsi come strumento di servizio per l'attività edilizia nel suo complesso.

Nel complesso, l'elaborato del "Piano del Colore" è destinato ad assolvere obiettivi di qualificazione degli interventi ed in termini normativi e formali esso è da intendersi come elaborato di corredo al Regolamento Edilizio Comunale assolvendo anche alle indicazioni del "Testo tipo Regionale" e costituendo in sostanza anche specificazione attuativa dei contenuti di indirizzo del PRG per quanto riguarda la qualità urbana e paesaggistica.

Il nuovo Piano Colore è stato quindi adottato in concomitanza con una parziale revisione di alcuni articoli del Regolamento Edilizio avvenuta con nel febbraio 2014 cui il Piano Colore costituisce nuovamente Allegato. Il nuovo Piano del Colore in sintesi '.....conferma gli obiettivi e i criteri guida di carattere generale del precedente piano; aggiorna i riferimenti di base e di indirizzo alla progettazione in relazione anche alle esigenze emerse nel periodo di prima applicazione del precedente (dal 2008) ; estende le analisi e le valutazioni al territorio comunale, introducendo nuovi criteri connessi alle definizioni tipologiche dei fabbricati e alle relazioni tra queste e le modalità di valorizzazione dei fronti tramite l'uso del colore; costituisce nuova strumentazione di guida ed indirizzo per gli interventi per mezzo di elementi normativi, riferimenti esemplificativi, tavolozze dei colori coerenti con le caratterizzazioni tipologiche dei fabbricati; prevede una metodologia di gestione dell'operatività del piano maggiormente rivolta a valorizzare la capacità propositiva dei progetti di intervento nel quadro di una rete di riferimenti precostituita dal piano'. In relazione al primo periodo di attuazione del "piano colore" in vigore sono emersi problemi applicativi e gestionali con particolare riferimento agli interventi diffusi sul territorio comunale ed esterni al centro storico. In particolare si è visto che l'estensione sul territorio "automatica" e per assimilazione dei contenuti del "piano colore" calibrati sull'area centrale, non produca sempre i risultati attesi in termini di valorizzazione complessiva e di buona gestione degli specifici casi che si presentano. Pur confermando quindi i contenuti di analisi e l'impostazione attuale per quanto riguarda l'ambito della Via Umberto I, il nuovo Piano Colore definisce una metodologia che estende gli elementi di conoscenza all'intero territorio trovando fondamento sulle definizioni acquisite nel P.R.G. vigente (per quanto riguarda le aree omogenee, i caratteri storico documentari degli edifici, ecc.) che vengono meglio specificate ai fini degli interventi 'di pelle' sui fabbricati con l'obiettivo di costituire indirizzo per il miglioramento ambientale.

La metodologia di progetto si propone in sintesi il miglioramento e la diffusione sul territorio della conoscenza degli elementi caratterizzanti del tessuto edilizio con l'obiettivo di evitare la perdita dei segni residui di interesse generale e di garantire la massima armonia possibile tra le esigenze di conservazione e recupero e quelle di trasformazione. Si prevede per conseguenza la formazione di

indirizzi per la qualificazione, costituendo una normativa guida di carattere incrementativo delle colorazioni e delle sistemazioni dei fronti degli edifici, un manuale evolutivo di 'buone pratiche' nell'approccio alla compatibilizzazione degli interventi nel contesto ambientale ed architettonico. Si tratta di uno strumento che si costituisce in modo agile e sintetico, contenente le informazioni essenziali sulla situazione attuale e sulle sue caratterizzazioni formando una sorta di "griglia" di riferimento utile per governare e indirizzare le trasformazioni.

Ai riferimenti esemplificativi si associa l'elaborato normativo (regolamento di attuazione), che contiene la descrizione delle modalità d'intervento e dei requisiti che devono essere soddisfatti.

L'impostazione data al "Piano Colore" attribuisce una particolare importanza all'organizzazione della partecipazione, non solo intesa come divulgazione della conoscenza dei contenuti del piano, ma come strumento per la condivisione degli elementi fondativi, per le possibilità di incrementare i contenuti e di migliorarne la gestione.

La documentazione operativa del nuovo piano colore si compone di:

- Regolamento
- Appendice al Regolamento formata da:
 - 1 - guida all'uso del Piano Colore
 - 2 - rilievo fotografico con riferimenti tipologici
 - 3 - schede delle tipologie edilizie
 - 4 - tipologie di intervento con simulazioni cromatiche
 - 5 - tavolozze dei colori
 - 6 - cicli di lavorazione

Costituiscono inoltre riferimento, per quanto riguarda l'ambito territoriale interessato (nucleo storico, viale Umberto I), in particolare per i contenuti di analisi e di indirizzo qualitativo gli elaborati già facenti parte della documentazione del Piano Colore precedentemente adottato.

La Variante di PRG alla luce di quanto esposto integra e modifica il proprio apparato normativo all'art 8 e rende così operativo il raccordo previsto dagli obiettivi del Piano Colore con il Piano regolatore. Si prevede quindi la seguente modifica dell'art.8 al comma 2), 3) e l'integrazione del nuovo comma 14):

ART. 8 – DEFINIZIONI INERENTI I TIPI DI INTERVENTO CONSIDERATI DALLE PRESENTI NORME

1) Per la corretta applicazione delle presenti norme di attuazione vengono date le seguenti definizioni desunte in gran parte dalla circolare P.G.R.n°5/SG/URB 27 Aprile 1984.

2) Manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di alcune finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e a mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché dette opere non comportino la realizzazione di nuovi locali e/o modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.

Sono da considerare manutenzione ordinaria le opere del tipo:

- riparazione, rinnovamento e sostituzione parziali delle finiture esterne degli edifici: tinteggiature/coloriture ~~per le quali vigono integralmente le specifiche procedurali di cui al Piano del Colore~~, intonaci e rivestimenti, purché ne siano conservati i caratteri originari (qualora dette finiture siano state parzialmente alterate è consentito ripristinare i caratteri originari mediante sostituzioni delle parti alterate);
- riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto con mantenimento dei caratteri originari, nonché riparazione e sostituzione di gronde, pluviali, comignoli e del manto di copertura;
- riparazione e sostituzione delle finiture interne, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti o ripristinati (se parzialmente già alterati) i caratteri originari;
- riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi sanitari; riparazione, sostituzione, parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi purché ciò non comporti alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.

3) Manutenzione straordinaria: opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Sono da considerare manutenzione straordinaria le opere del tipo:

- rifacimento e nuova formazione delle seguenti finiture esterne: intonaci completi, tinteggiatura/coloritura completa, rivestimenti, sostituzione di infissi e ringhiere, coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. ~~Per~~

quanto riguarda la tinteggiatura/coloritura completa vigono integralmente le prescrizioni tipologiche e procedurali del Piano del Colore;

- consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati, rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti che risultino degradate purché ne siano mantenuti i caratteri originari;
- rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni che risultino degradate purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari: non è ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture;
- realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate di tramezzature, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare né venga frazionata o aggregata ad altre unità. Limitate modificazioni distributive sono ammesse se correlate alla realizzazione di servizi igienico-sanitari mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. Per gli edifici a destinazione agricola, artigianale, commerciale sono ammesse le modificazioni distributive correlate alla realizzazione o integrazione di impianti tecnologici e di opere volte al rispetto delle norme sulla tutela dagli inquinamenti, sulla igienicità, sulla sicurezza di edifici e lavorazioni;
- riparazione e sostituzione di finiture delle parti comuni;
- installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico- sanitari;
- installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. Eventuali volumi tecnici debbono essere realizzati all'interno dell'edificio senza comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo. Per gli edifici a destinazione produttiva (agricola ed artigianale) e commerciale è ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e degli impianti ed opere finalizzati alla tutela dagli inquinamenti e di quelli finalizzati all'igiene e alla sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non ne derivi aumento delle superfici utili, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati anche all'esterno degli edifici;

La manutenzione straordinaria, ove interessi i bassi fabbricati ricadenti in zone A, ammette il rifacimento completo della copertura, unicamente per trasformazioni volte ad un miglioramento qualitativo, mediante la modifica della sagoma in copertura a falde senza alterazioni della quota di imposta ad eccezione di eventuali riduzioni della stessa..

.....

14) Per tutti gli interventi edilizi, di cui ai commi dal 2) al 13) precedenti, vigono le procedure, le regole e gli indirizzi da seguire nelle operazioni di coloritura, pulitura, conservazione e restauro delle facciate degli edifici, previste dal 'Piano del Colore', che costituisce allegato del Regolamento Edilizio comunale.

6.1.2 inserimento normativa puntuale collegata alla nuova area per il tempo libero

La nuova area di tipo F.2.1 *'aree destinate ad attività sportive a basso impatto'*, verrà inserita all'art. 18 comma 1 delle NTA ai fini della determinazione delle necessarie prescrizioni.

L'area è destinata ad attività sportive a basso impatto ovvero percorsi ciclabili attrezzati per allenamenti ed è collegata sia alla rete dei percorsi collinari esistenti nella rete della Collina di Torino, che all'area analoga sita nel comune di Moncalieri alla quale è funzionalmente connessa e con la quale verrà a formare un unico complesso sportivo in relazione alle attività intercomunali in previsione dell'evento sportivo prossimo denominato *'Torino 2015'*.

In merito alla specifica sul sistema degli accessi richiesto dalla Provincia in sede di Verifica di assoggettabilità, non verranno introdotte prescrizioni e neppure spazi per la sosta in quanto l'accesso all'area è previsto dal comune di Moncalieri, mentre da strada Antegnasco nel comune di Pecetto è previsto solo un accesso di servizio.

Si prevede quindi la modifica dell'art.18 comma 1), con l'inserimento della lettera b1) . Si prevede inoltre in relazione ai pareri emersi in fase di Verifica di assoggettabilità di inserire l'integrazione di cui al punto b) in relazione al mantenimento di fasce di rispetto dalle aree residenziali contigue.

Si riportano quindi le modifiche che seguono:

ART. 18 - AREE AD ALTRA DESTINAZIONE (TIPO F)

.....

- b) aree destinate al **gioco del golf di tipo F2**: l'impianto sportivo per la pratica del Golf deve essere gestito adottando tecniche di manutenzione e modalità di gestione delle risorse naturali che risultino compatibili con il territorio circostante sotto il profilo ambientale e paesaggistico, pertanto l'estensione delle superfici adibite a tale attività, nonché il mantenimento della destinazione per le aree attualmente interessate è subordinata all'adesione da parte del Circolo al Programma di certificazione Ambientale denominato "Impegnati nel verde" promosso dalla Federazione Italiana Golf (FIG) nonché a tutte le altre normative di settore.

L'ampliamento dell'area golfistica e/o ogni altro intervento riguardante gli edifici attualmente esistenti, fatti salvi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, è soggetto a progetto unitario esteso all'intera area già attivata e a quella eventualmente acquisita.

La sagoma dell'area definita in tavola P2a e P2b potrà subire, in sede di formazione di progetto unitario, modifiche di perimetro connesse alla disponibilità di nuove aree contigue a quelle attivate, anche se diverse da quelle individuate dal Piano.

Per le strutture edificate di supporto all'attività golfistica vigono le seguenti prescrizioni:

- interventi ammessi ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento massimo del 30% del volume esistente, demolizione senza o con ricostruzione del volume esistente cumulabile con la maggiorazione prevista; possibilità di realizzazione di fabbricati accessori legati alle sole attività di servizio (depositi per i macchinari ed i macchinari adibiti alla manutenzione delle aree verdi, locali per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari, spogliatoi e servizi per il personale, sala mensa per il personale, altre attività correlate, ecc.) per una S.C. fino a max 300 mq con altezza alla gronda pari a 4,5 m;
- parcheggi da realizzare, in prossimità dei fabbricati esistenti;
- delimitazione dell'area golfistica e delle aree dei campi pratica con adeguate fasce di rispetto in ottemperanza alle normative di settore, da mantenere nell'impianto del verde;
- identificazione e predisposizione delle aree per il pubblico da utilizzare per le manifestazioni in coerenza con le normative di settore e nazionali;
- **mantenimento di una fascia di rispetto di m.5 dalle aree residenziali contigue.**

Per quanto riguarda le attività agricole esistenti vigono le prescrizioni di cui ai commi 3,4 e 5 lettera c) dell'art.17 con l'esclusione di qualsiasi nuova struttura edificata .

b1) aree destinate ad attività sportive a basso impatto di tipo F.2.1.

L'area di tipo F.2.1 è destinata ad attività sportive a basso impatto (percorsi ciclabili attrezzati per allenamenti) collegata sia alla rete dei percorsi collinari che all'attività analoga sita nel comune di Moncalieri e funzionalmente connessa. Le trasformazioni minime indispensabili rispetteranno le seguenti prescrizioni:

- rispetto della normativa geologica di cui alle NTA art. 32 con esclusione di movimenti terra in assenza di puntuali studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione;
- esclusione di qualsiasi tipo di intervento trasformativo dei suoli per la porzione di area intercettata dal dissesto FQ5(24),
- previsione di misure di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali del versante collinare in relazione alla modellazione ed all'andamento del nuovo tratto di percorso ciclopedonale, da valutarsi in funzione alla prossimità del rio ed alla prossimità con il settore di frana,
- esclusione di opere di impermeabilizzazione dei suoli e di disboscamento,
- esclusione di impianti di illuminazione permanenti,
- recinzioni eventuali esclusivamente a verde verso le aree rurali, prive di parti murarie, permeabili alla fauna selvatica,
- individuazione in sede di progetto di interventi di riconnessione ecologica al fine di limitare l'effetto barriera per la fauna selvatica di piccole dimensioni di passaggi faunistici, da progettare e realizzare sulla base di un apposito studio di dettaglio definito da adeguata professionalità, in relazione alla popolazione faunistica presente in corrispondenza dei punti in cui occorra garantire la continuità dei collegamenti ecologici;
- previsione in sede di progetto di un'area di compensazione arboreo/arbustiva a geometria variabile, percentualmente non inferiore al 20% della superficie complessiva, da modellare in base del progetto del circuito e da definire in considerazione della progettazione esecutiva dello stesso. L'area, anche discontinua, dovrà essere definita con l'obiettivo della rinaturalizzazione e della salvaguardia della continuità ecologica e prevederà, in base a studio di dettaglio definito da apposita professionalità, le essenze da utilizzare per l'impianto di macchie di vegetazione irregolari che assecondino l'andamento naturale del terreno, assorbano la rigidità geometrica del circuito e costituiscano elemento caratterizzante per l'articolazione e la diversificazione del contesto, nonché garantiscano il passaggio della fauna e dell'avifauna con apposite piccole aree di attestamento dotate di vegetazione arbustiva.

6.1.3 revisione di parte del disposto normativo relativo a art.27 – fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile.

La modifica normativa si limiterà a raccordare l'art.27 delle NTA, titolato 'Fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile'

con il *‘Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici*, in vigore in base alla Delibera di approvazione di Consiglio Comunale n° 23 del 28.06.2006, al fine di eliminare le attuali parziali discrasie tra i due strumenti e le relative difficoltà e disordini interpretativi.

Si propone quindi la seguente modifica normativa dell'art.27 comma 5):

ART.27 – FASCE DI RISPETTO E LIMITAZIONI PER: RIPETITORI RADIOTELEVISIVI, ELETTRORODOTTI E IMPIANTI RADIOELETTRICI PER TELEFONIA MOBILE

.....

5) L'installazione di impianti radioelettrici di base per la telefonia mobile, potrà avvenire esclusivamente nel quadro delle normative vigenti, in presenza di un "piano di localizzazione" e nel rispetto dei "limiti di esposizione", dei "valori di attenzione" e degli "obiettivi di qualità" fissati **dalla succitata normativa dal DPCM n.199 del 28/8/03.**

Allo scopo di razionalizzare e programmare la localizzazione sul territorio di tali impianti, le autorizzazioni alla localizzazione delle installazioni avverranno a seguito della proposta del 'Piano di localizzazione' redatto ai sensi del capo V del *‘Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici’*. ~~il gestore che richiede l'autorizzazione alla localizzazione sul territorio di più di una installazione, dovrà proporre un "Piano di localizzazione" che sarà valutato e quindi approvato dal Comune sia in relazione alle indicazioni regionali di cui all'art.8 c.1 lett.a) della L.36/01, che in relazione alla presenza di ulteriori piani in capo a differenti gestori nonché in relazione alla situazione urbanistica, ambientale ed idrogeologica comunale. Detto piano avrà vigenza quinquennale e verrà annualmente aggiornato.~~

Il Piano sarà soggetto alle procedure di valutazione ambientale di cui al Dlgs 152/06 e s.m.i.

Sulla base di detto Piano **di localizzazione** verranno quindi rilasciate le autorizzazioni per gli impianti ed i relativi atti di assenso edilizi. I piani di localizzazione ~~dovranno in ogni caso essere corredati dei pareri favorevoli dell'ARPA competente e~~ dovranno evidenziare i seguenti aspetti:

- argomentazioni tecniche delle scelte;
- siti interessati e loro caratteristiche territoriali e ambientali in un raggio di 300 m ;
- possibilità di condivisione di infrastrutture tecniche esistenti e compatibili e di aree o immobili di proprietà pubblica;
- valutazioni del fondo elettromagnetico esistente in un raggio di 300 m;
- garanzia di registrazione continua durante la gestione, dei dati di potenza media efficace al connettore d'antenna con la possibilità di accedere all'impianto per la verifica da parte degli Enti preposti e del Comune;
- la presenza di altri impianti in carico ad altri gestori nelle suddette aree.

Il Regolamento comunale individua normativa e cartograficamente le aree e le condizioni di compatibilità territoriale di dette impianti cui il 'piano di localizzazione ' dovrà attenersi.

~~Il PRG individua inoltre ai fini della definizione di detti Piani quali aree incompatibili con gli impianti suddetti:~~

- ~~• tutte le aree di tipo A del Concentrico;~~
- ~~• le fasce degli elettrodotti di cui al comma 4;~~
- ~~• una fascia di rispetto di 200m dal perimetro delle aree pertinenziali delle scuole aree F.1.4.~~

Poiché i parametri e le soglie limite dell'ammissibilità degli impianti, sono prescritti dalle vigenti leggi le quali potranno subire variazioni nel tempo, andando nel caso a modificare alcuni aspetti del presente comma, ne consegue che le eventuali previsioni incompatibili si riterranno automaticamente decadute.

6.2 modifiche cartografiche puntuali legate alle aree oggetto di Variante:

Le modifiche sono dimensionalmente contenute e non mettono in crisi la struttura del piano e le destinazioni d'uso a suo tempo operata nel complesso dal PRG, ma tengono invece conto di problematiche legate all'attuabilità di alcuni interventi con particolare riferimento alle attività intercomunali in previsione delle attività dell'evento Torino 2015. Esse riguardano:

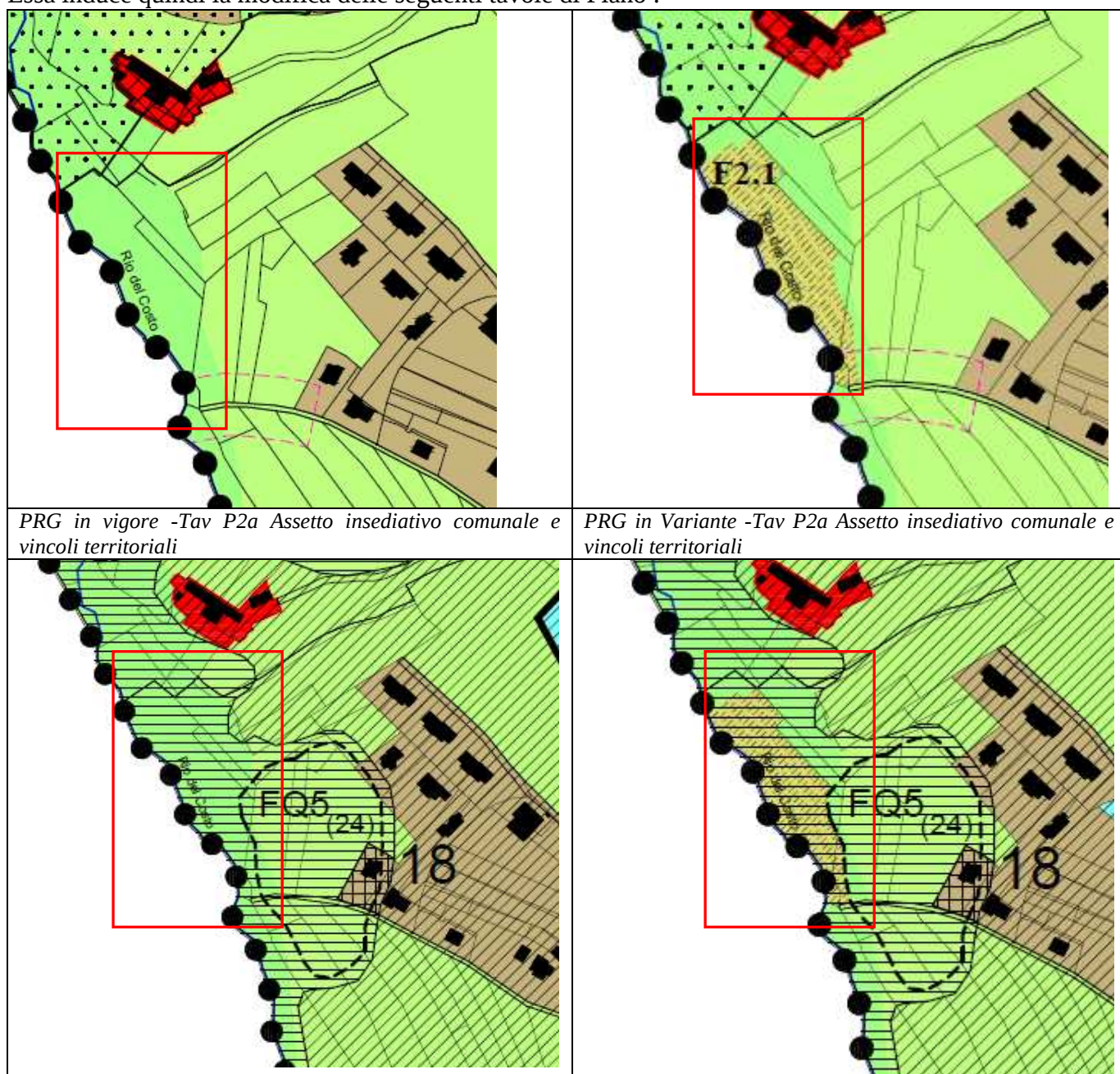
- 6.2.1 individuazione cartografica una nuova area servizi per il tempo libero di tipo F.2.1
- 6.2.2. ampliamento delle aree destinate ad attività golfistica di tipo F.2.
- 6.2.3 individuazione di fabbricato comunale per destinazione a servizi di interesse comune di tipo F.1.5
- 6.2.4 modifica della tipologia dell'area a servizi localizzata presso l'ex Tiro a segno da destinazione di tipo F.1.2 - aree a verde pubblico attrezzato per sport e tempo libero a destinazione di interesse comune tipo F.1.5.

6.2.1 individuazione cartografica una nuova area servizi per il tempo libero

Facendo rimando alle specifiche di cui al precedente punto '6.1.2 inserimento normativa puntuale collegata alla nuova area per il tempo libero', le cartografie di piano individuano l'area per accogliere attività per il tempo libero e lo sport a basso impatto. L'area è tutta di proprietà pubblica, comunale ed assumerà la denominazione area di tipo F.2.1 di cui all'art 18 comma 1 lett. b1.

L'area si colloca in una zona sub-pianeggiante posta a nord-ovest del centro storico lungo la valletta del Rio Valle Sauglio (nel tratto denominato rio del Costo) che costituisce dividente dal comune di Moncalieri frazione di Revigliasco. Come riscontrabile nell'analisi di dettaglio contenuta nella Relazione di verifica di assoggettabilità cui si fa rimando per ogni ulteriore approfondimento, l'area non è boscata se non sui margini nord e nord-est in prossimità del rio. Essa ricade nei sistemi E4 che afferiscono ad aree agricole con valenza di naturalità più spiccate, rappresentate da boschi di cui alla LR4/2009, rimboschimenti, radure intercluse, vegetazione ripariale, comprendenti inoltre le aree edificate con destinazione extra-agricola in atto e aree edificate in condizioni di abbandono.

Essa induce quindi la modifica delle seguenti tavole di Piano :



<i>PRG in vigore -Tav P2b Assetto insediativo comunale e vincoli idrogeologici</i>	<i>PRG in Variante -Tav P2b Assetto insediativo comunale e vincoli idrogeologici</i>
--	--

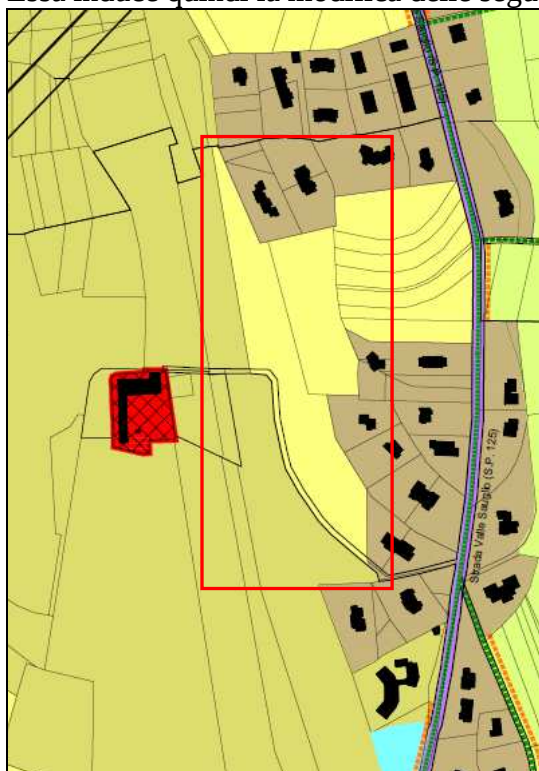
6.2.2 ampliamento delle aree destinate ad attività golfistica.

La modifica prevede l'ampliamento delle aree destinate ad attività golfistica. L'area del golf che attualmente interessa una superficie di circa 22 ha rispetto ad una superficie complessivamente prevista dal PRG in vigore di 53 ha, viene ampliata di circa 1,9 ha ricomprendendo due mappali interclusi tra le aree attive del golf e l'edificato posto a nord-est, attualmente in situazione di non utilizzo agricolo in ragione appunto della localizzazione.

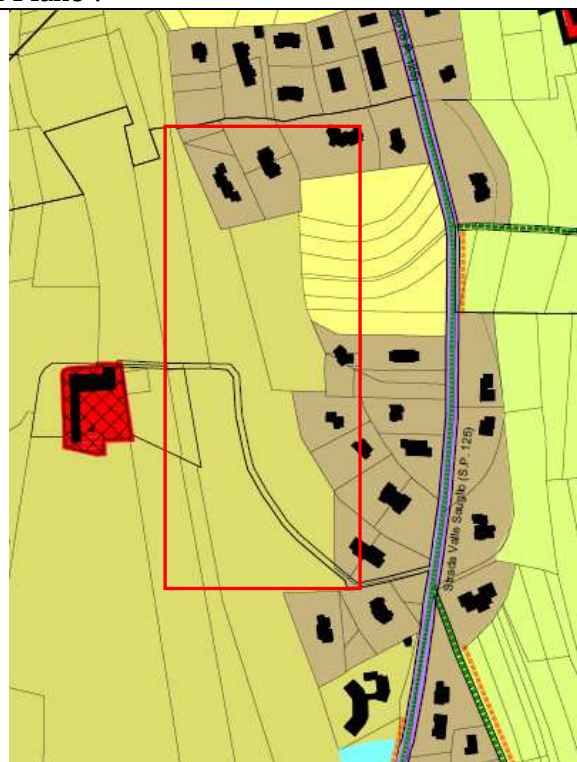
L'area di ampliamento si colloca in una zona di versante che si allunga tra la strada di Valle Sauglio ed il fondovalle omonimo. Come riscontrabile nell'analisi di dettaglio ricompresa nella 'Relazione di verifica di assoggettabilità', l'area non è boscata e presenta vegetazione sparsa derivante dall'uso agricolo oggi dismesso e dal conseguente parziale abbandono. Essa ricade nei sistemi E1, che afferiscono ad aree agricole normali destinate all'utilizzo previsto dalla normativa regionale art.25 LR56/77.

L'area è tutta di proprietà privata legata all'attività golfistica limitrofa. L'area ricade in parte in classe di rischio II e in parte in classe di rischio idrogeologico IIIa con una porzione intercettata dall'area di frana quiescente di cui al n.FQ5 -16. L'intervento cui la Variante è destinata è volto a riconoscere per l'area gli stessi usi previsti per le aree F2 del Golf. L'area riclassificata come area di tipo F2 ammetterà quindi nel rispetto delle caratteristiche proprie riconosciute del sito e nel rispetto dei limiti inderogabili delle classi IIIa di rischio idrogeologico, gli interventi già individuati per le altre aree di tipo F2. Non sono previste modifiche normative.

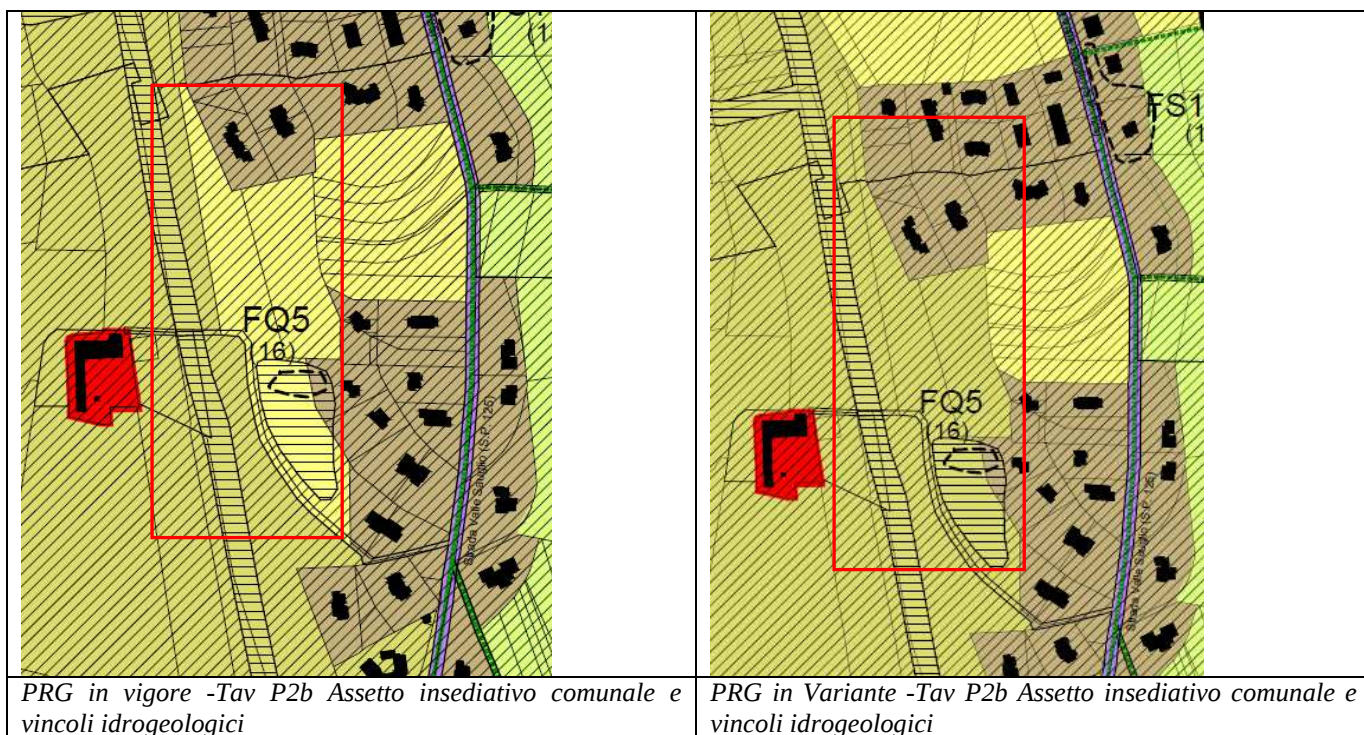
Essa induce quindi la modifica delle seguenti tavole di Piano :



PRG in vigore -Tav P2a Assetto insediativo comunale e vincoli territoriali



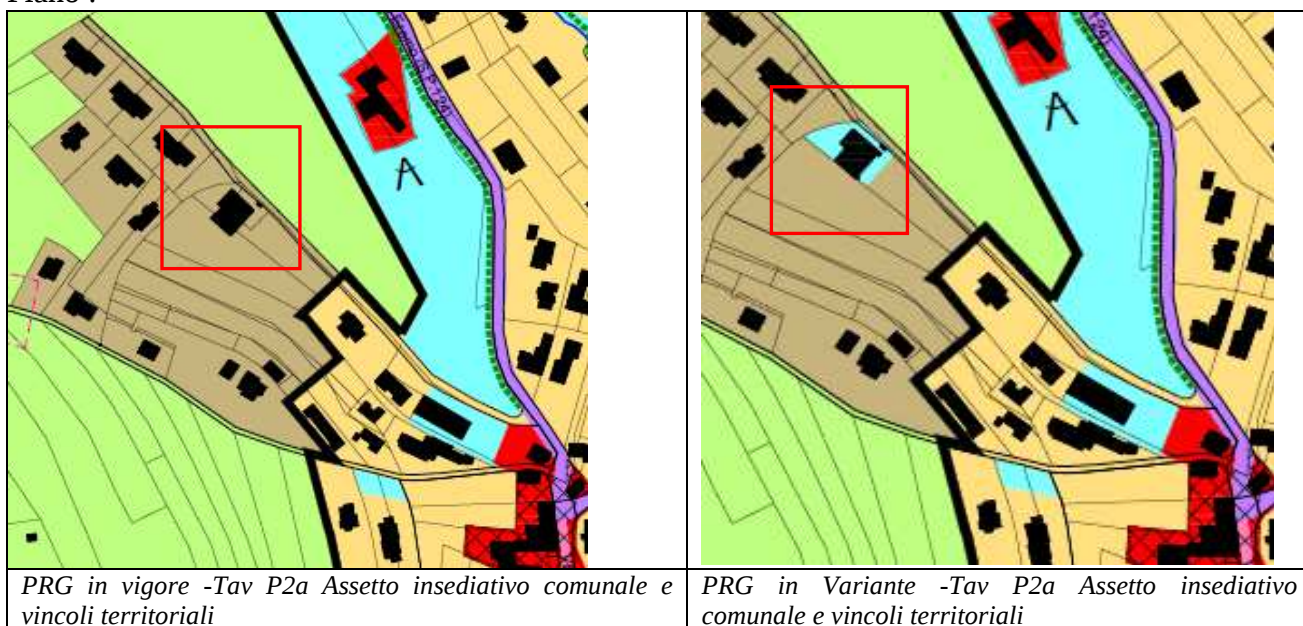
PRG in Variante -Tav P2a Assetto insediativo comunale e vincoli territoriali

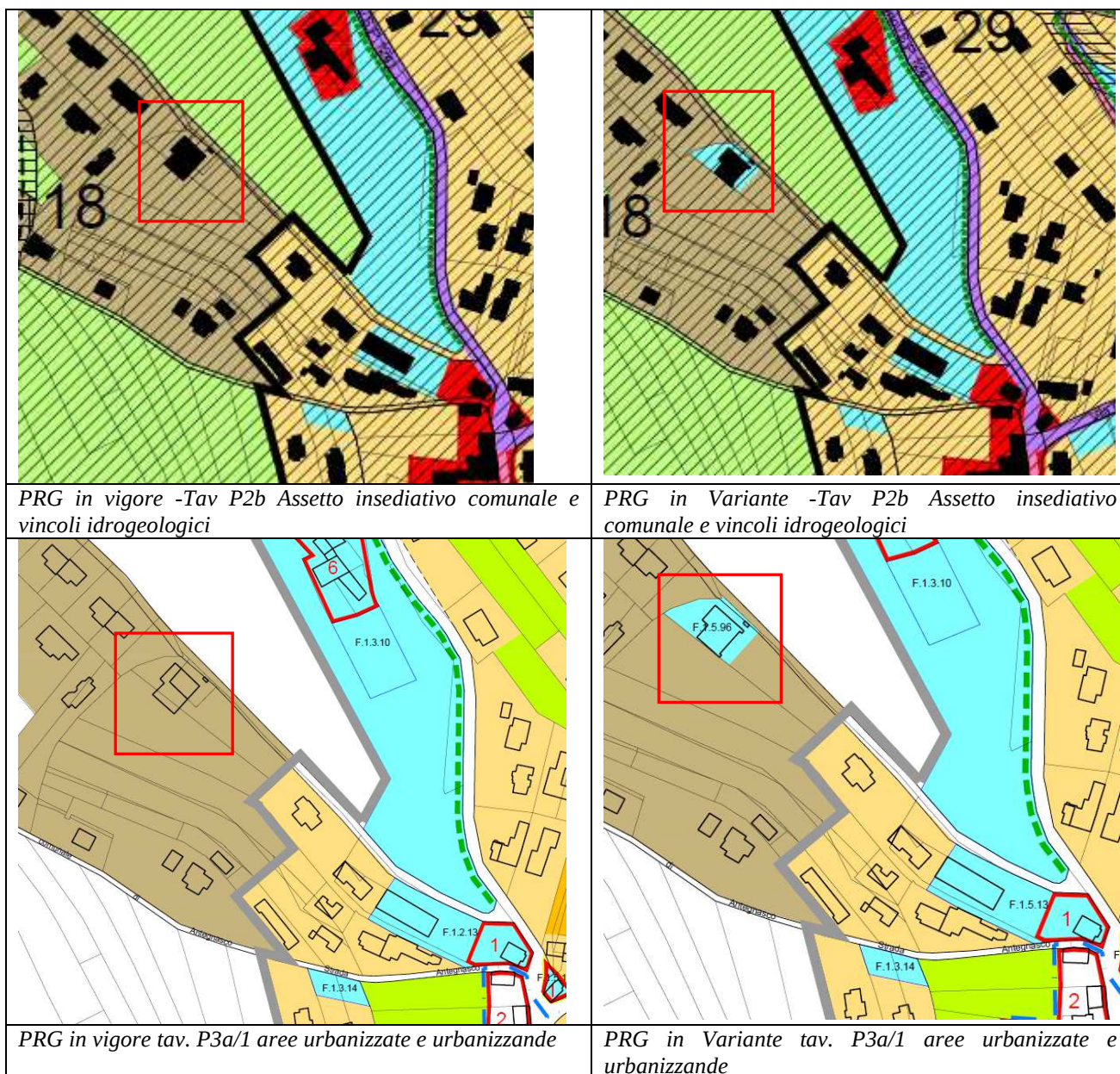


6.2.3 individuazione di fabbricato comunale per destinazione a servizi di interesse comune (F.1.5).

La modifica interessa un fabbricato esistente localizzato lungo un tratto interno di strada Eremo, in prossimità della Casa di riposo di villa Gonella. Il fabbricato, interamente di proprietà pubblica, dovrà essere destinato ad accogliere una struttura di servizio locale, disponendo tra l'altro di spazi adeguati per il ricovero dei mezzi ed essendo situato in un punto di facile accesso veicolare, dotato di ampi spazi di manovra.

La modifica ha contemplato anche l'aggiornamento della base catastale rispetto alla quale il fabbricato era rappresentato in modo errato. Essa induce quindi la modifica delle seguenti tavole di Piano :

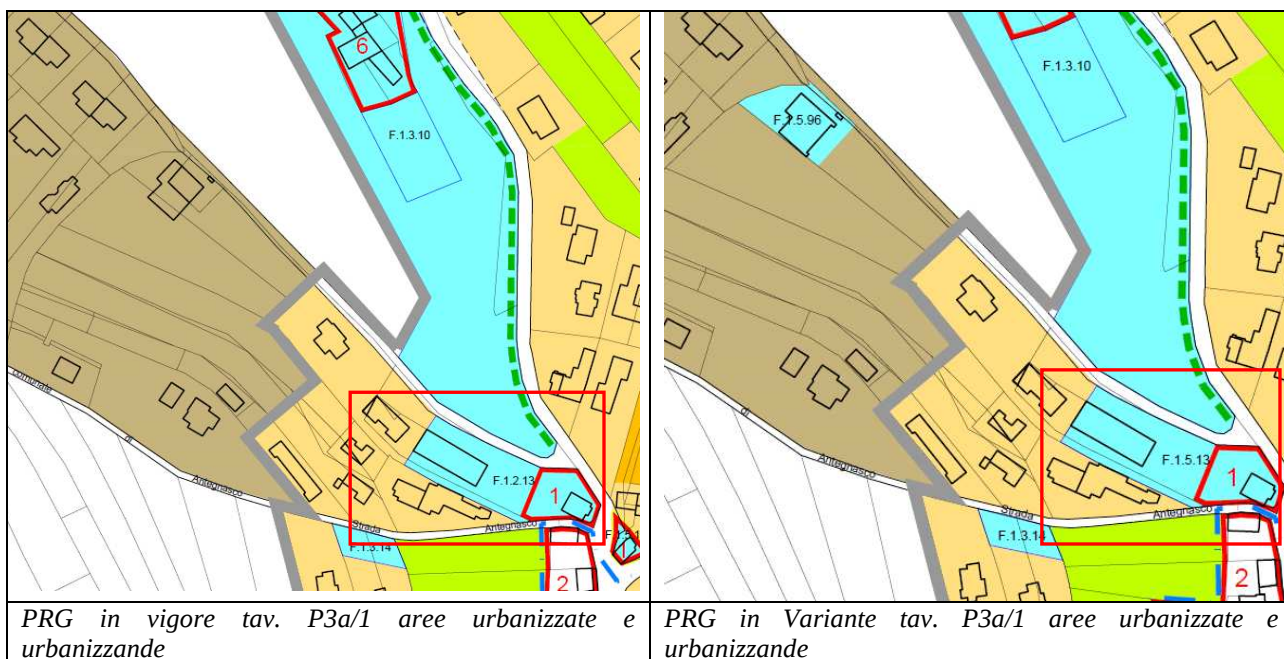




6.2.4 modifica della tipologia di un'area a servizi

La modifica prevede il cambio di tipologia di servizio per un'area localizzata presso l'ex Tiro a segno da destinazione di tipo F.1.2 - aree a verde pubblico attrezzato per sport e tempo libero ad aree per servizi di interesse comune di tipo F.1.5. La modifica avviene a parità di superficie dell'area a standard. L'area completamente interessata da fabbricati potrà essere più congruamente utilizzata per servizi di interesse comune che non per attività sportive che risulterebbero poco gestibili stante la rigidità delle strutture esistenti.

Il cambio avviene a parità di superficie del servizio. Essa induce quindi la modifica delle seguenti tavole di Piano :



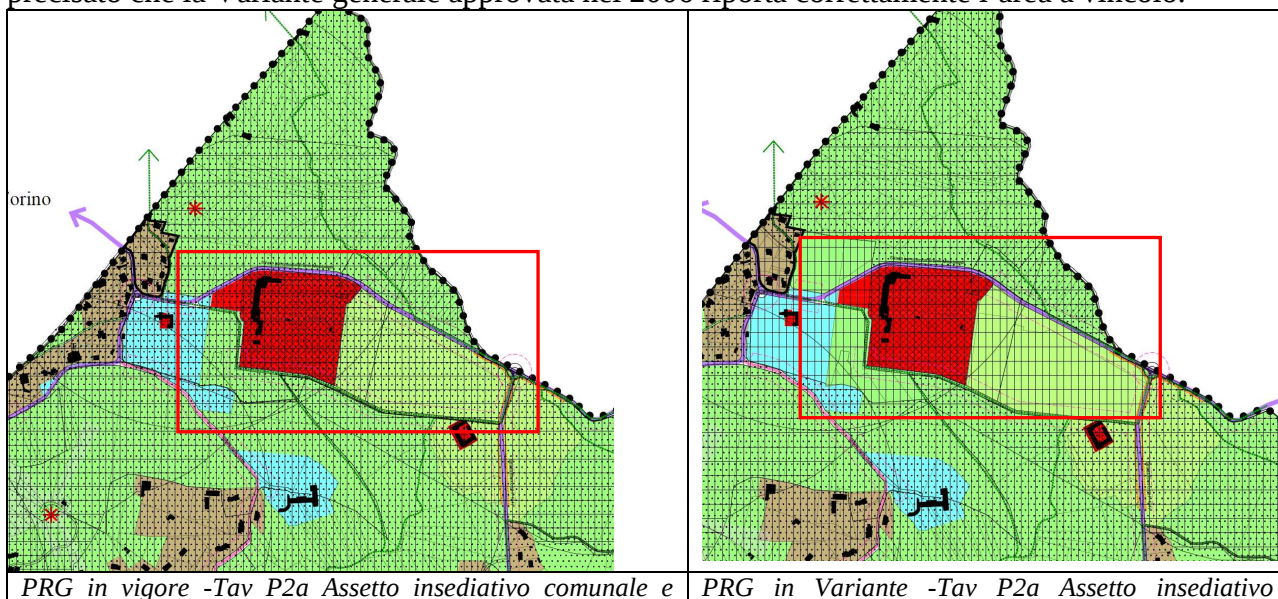
6.3 Rettifiche legate ad errori cartografici materiali

Si tratta di rettifiche alle perimetrazioni delle aree a vincolo in ragione di correttivi ad errori materiali presenti nelle tavole di Piano ed a errori puntuali legati a difformità tra le diverse scale delle tavole di Piano. In specifico:

- 6.3.1 vincolo idrogeologico come determinato dalla L.3267/1923 che risulta erroneamente riportato nelle tavole dell'ultima Variante parziale
- 6.3.2 area di rispetto dell'aeronautica militare di recente perfezionato dall'ente (modificato con Decreto n.82/D/2011).
- 6.3.3 modifica relativa all'aggiornamento della carta di base per un fabbricato.
- 6.3.4. correzione di errore cartografico nella tavola P4a in scala 1:1000 in località Bovero.

6.3.1 vincolo idrogeologico come determinato dalla L.3267/1923

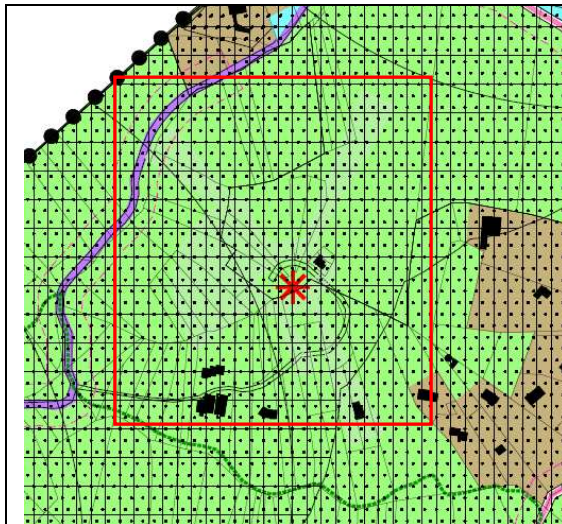
La rettifica riporta la situazione corretta delle aree soggette al vincolo, che nella precedente Variante Parziale, per un errore materiale, erano state modificate in zona Eremo. Deve essere precisato che la Variante generale approvata nel 2006 riporta correttamente l'area a vincolo.



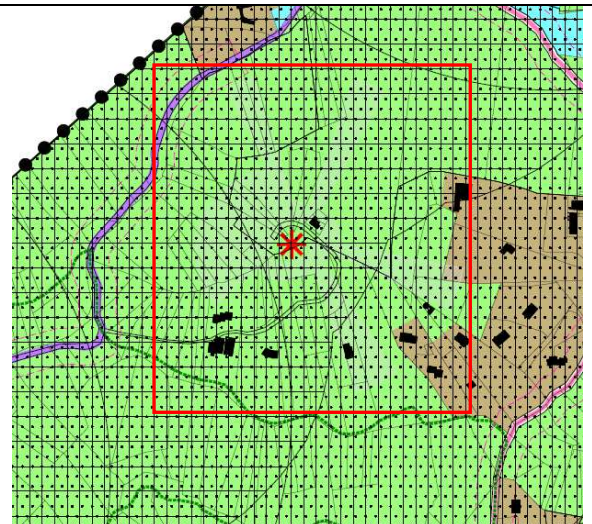
6.3.2 area di rispetto dell'aeronautica militare (modificato con Decreto n.82/D/2011)

La modifica riguarda il perfezionamento dell'area a vincolo connessa al sito dell'Aeronautica Militare localizzata all'Eremo. L'area a vincolo è infatti presente da sempre, ma è stata di recente aggiornata dall'Ente (modificata con Decreto n.82/D/2011).

Le modifiche sono parziali e di modesto adeguamento del perimetro complessivo dell'area di vincolo.



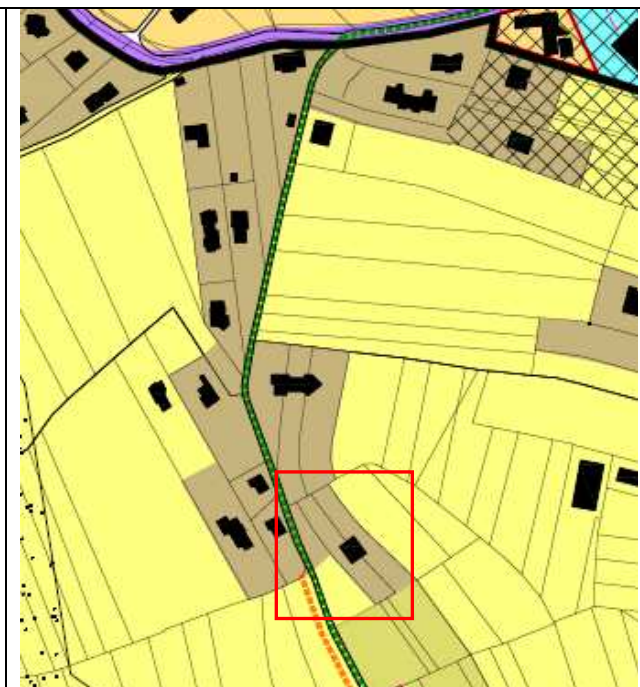
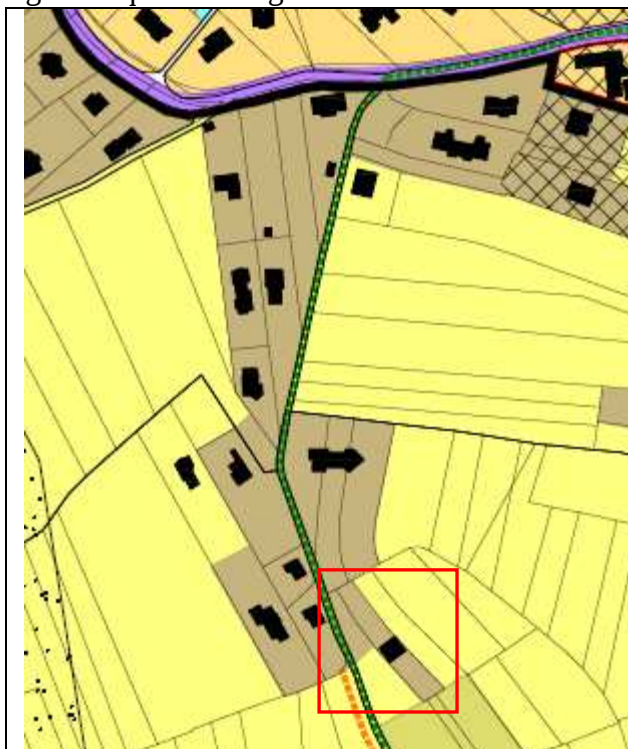
PRG in vigore -Tav P2a Assetto insediativo comunale e vincoli territoriali

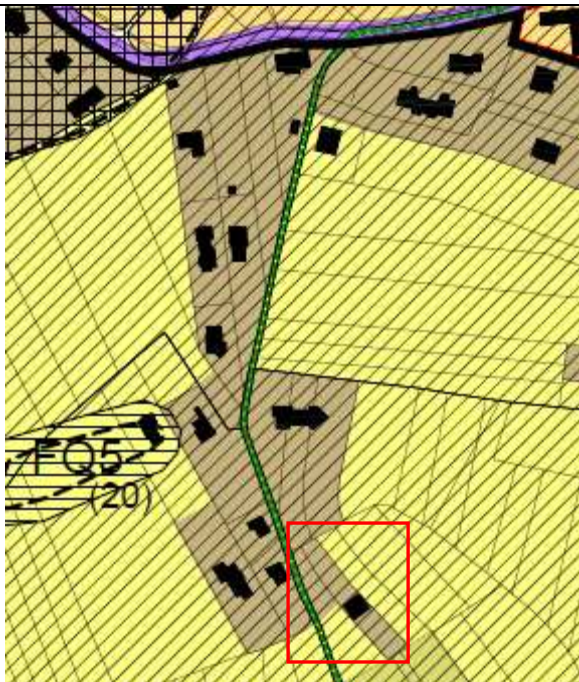
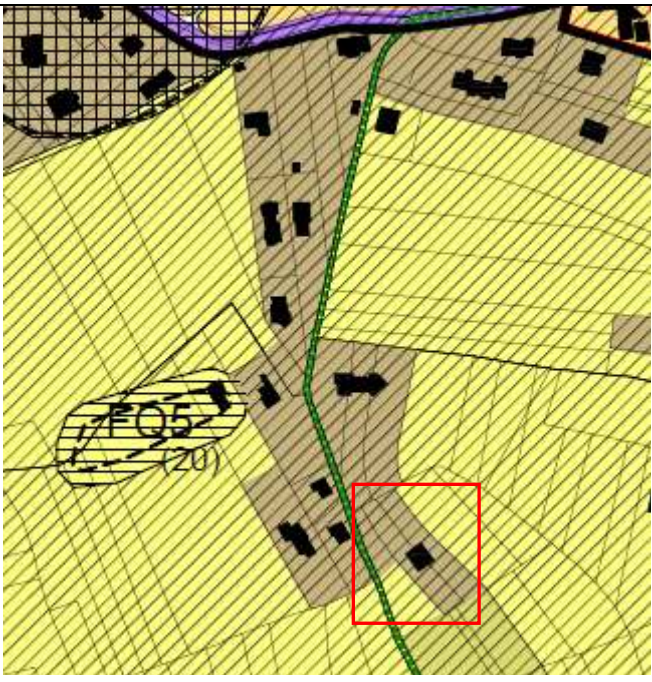
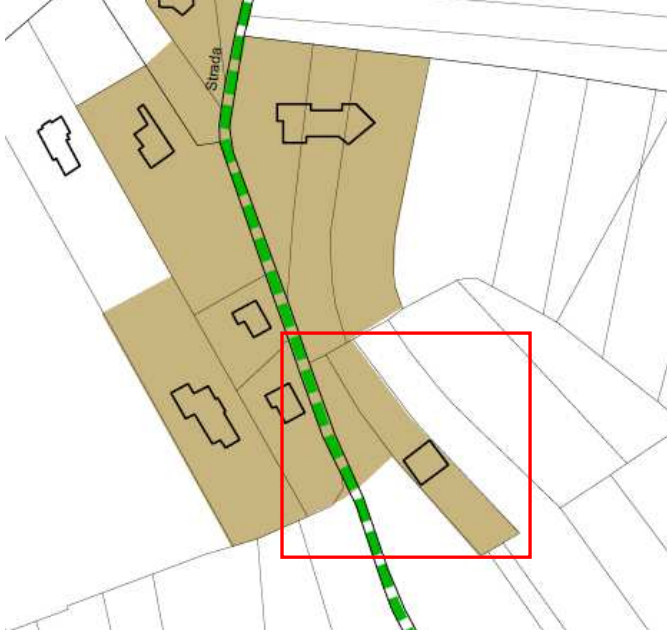
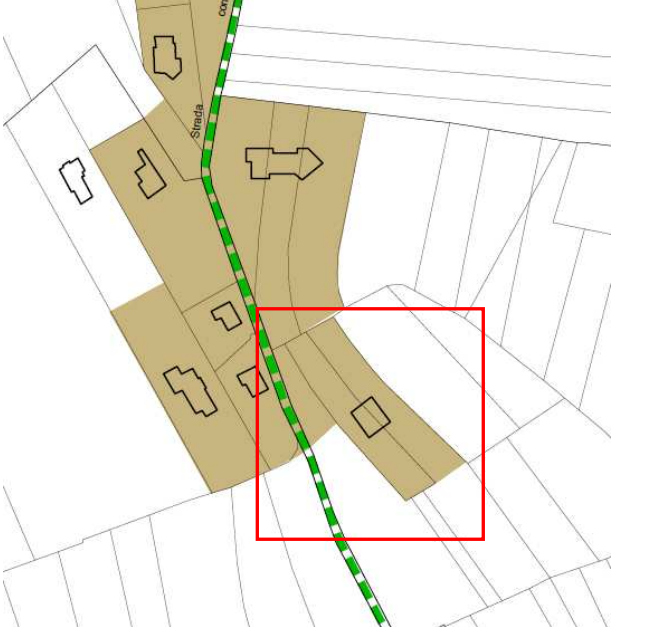


PRG in Variante -Tav P2a Assetto insediativo comunale e vincoli territoriali

6.3.3 modifica relativa all'aggiornamento della carta di base per un fabbricato

La modifica riguarda il perfezionamento della posizione e sagoma di un fabbricato in strada Genevrea, ricadente in zona di tipo G e della sua area di pertinenza, sul quale non sono intervenute delle modifiche, ma che era stato erroneamente riportato nelle tavole di piano. La modifica riguarda quindi le seguenti tavole:

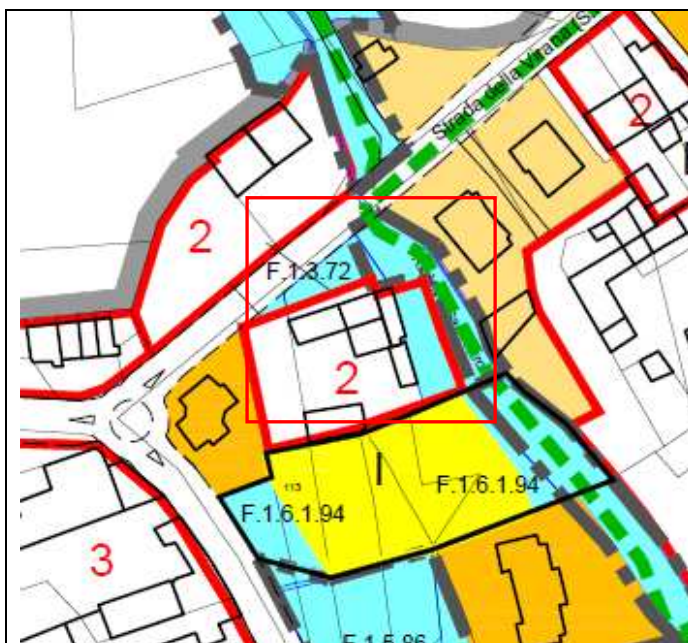


PRG in vigore -Tav P2a Assetto insediativo comunale e vincoli territoriali	PRG in Variante -Tav P2a Assetto insediativo comunale e vincoli territoriali
	
PRG in vigore -Tav P2b Assetto insediativo comunale e vincoli idrogeologici	PRG in Variante -Tav P2b Assetto insediativo comunale e vincoli idrogeologici
	
PRG in vigore tav. P3a/1 aree urbanizzate e urbanizzande	PRG in Variante tav. P3a/1 aree urbanizzate e urbanizzande

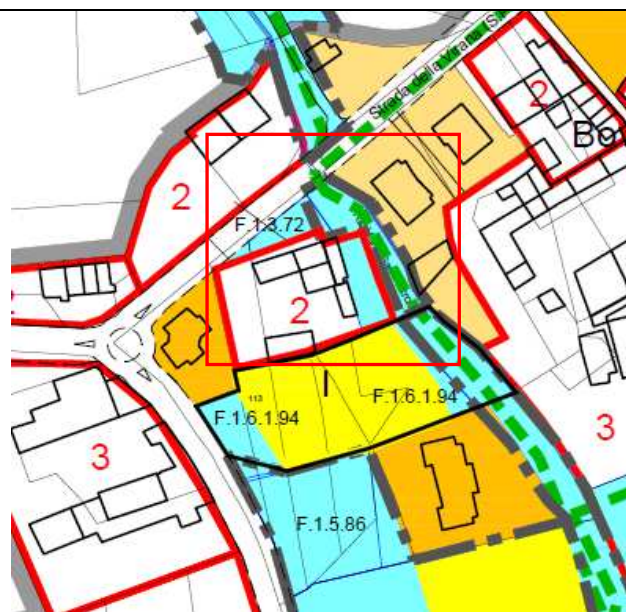
6.3.4. correzione di errore cartografico nella tavola P4a in scala 1:1000 in località Bovero

La modifica riguarda una discrepanza tra le tavole alle diverse scale del 1:2000 e 1:1000 relativamente ad un'area a servizi localizzata in località Bovero. Si provvede a riallineare le tavole correttamente.

Si riporta solo per maggiore comprensione la tav. P3a/1 sia del Vigente che in Variante, al fine di evidenziare la presenza dell'area a servizi, ricadente all'interno e all'esterno dell'area A2 di Bovero, che purtroppo non è stata riportata correttamente nella tavola 1:1000.



PRG in vigore tav. P3a/1 aree urbanizzate e urbanizzande



PRG in Variante tav. P3a/1 aree urbanizzate e urbanizzande



PRG in vigore tav. P4sviluppo del nucleo storico-ambientale di Pecetto e del nucleo di San Pietro



PRG in Variante tav. P4sviluppo del nucleo storico-ambientale di Pecetto e del nucleo di San Pietro

7. VERIFICA DEL BILANCIO DEI SERVIZI

La presente Variante parziale non può introdurre modifiche maggiorative o riduttive al bilancio attuale delle aree a servizi che eccedano i disposti di cui all'art 17 comma 5 lettere c) e d) della L.R.56/77 e s.m.i..

Tale verifica deve essere operata rispetto alle Varianti intercorse nel periodo di validità previsto per lo strumento vigente, quindi anche rispetto alle precedenti due Varianti Parziali approvate ed in vigore dopo il 2006, anno di approvazione della Variante Generale del PRG.

Viene quindi riportato a seguire il bilancio delle aree a servizi del PRG vigente, aggiornato dalla presente Variante (parti in grigio).

	Aree servizi art.21 L.R.56/77									
	F1.1 aree a verde pubblico non attrezzato		F1.2 aree a verde attrezzato per sport e tempo libero		F1.3 aree a parcheggio		F1.5 aree di interesse comune		F1.4 aree per l'istruzione	
	esistenti	previste	esistenti	previste	esistenti	previste	esistenti	previste	esistenti	previste
ESISTENTE	0	-	26016	-	14525	-	21900	-	17900	-
totali	80341									
	21,7 mq/ab fabbisogno esistente su 3687 ab. non soddisfatto									
FABBISOGNO	51525				10305		20610		20610	
totali	103050									
	25 mq/ab su 4122 ab									
PROGETTO	0	13150	26016	32265	14525	13465	21900	3505	17900	7080
	71431				27990		25405		24980	
varianti parziali pregresse (2008/2011)						-700(*2)		+185(*1)		
variante proposta 2014				-2450(*3)				+3370 (*3)		
TOTALI	0	13150	26016	29815	14525	12765	21900	7060	17900	7080
totali	68981				27290		28960		24980	
	150211									
	150211 di cui 80341 esistenti e 69.870 di progetto, pari a 36,44 mq/ab rapportato alla capacità insediativa di 4122 ab									

***1** - La Variante parziale ai sensi dell'art.17 c.7 Lr56/77 di cui alla DCC n. 24 del 17/4/2008 che ha visto una sola modifica alle aree per servizi; la modifica ha riguardato l'area di pertinenza della Cappella di Rosero e l'accesso alla contigua area a verde pubblico esistente con un aumento delle aree a servizi di interesse comune pari a 185 mq.

***2** - La Variante parziale ai sensi dell'art.17 c.7 Lr56/77 di cui alla DCC n. 58 del 21/12/2011 ha visto come modificazioni introdotte le seguenti:

- la prima relativa all'area F.1.3.72, che era di superficie pari a circa 255 mq e, risagomata, ha comunque mantenuto la stessa dimensione in sede di Variante, non incidendo quindi in alcun modo sul bilancio dei servizi del Piano in vigore;
- la seconda che ha visto lo stralcio di parte dell'area F1.3.53 presso la viabilità provinciale per Chieri, che ha indotto una riduzione di 700 mq delle aree a parcheggio.

***3** – La presente Variante propone le seguenti due modifiche:

- la trasformazione del servizio n.F.1.2.13 destinato ad attività sportive attrezzate in servizio F.1.5.13 destinato a servizi di interesse generale. Questa modifica sposta esclusivamente le quantità senza aumentare o diminuire le dotazioni complessive. Si precisa comunque che le dotazioni di legge (ex art 21 LR56/77) per tipologia di servizio restano rispettate (servizi di interesse generale e verde attrezzato e non).
- l’inserimento della nuova area a servizi di interesse generale di cui al nuovo n. F.1.5.96 con un aumento di 920 mq.

Il bilancio degli aumenti e delle diminuzioni operate mediante le tre citate Varianti nell’arco di validità del PRG, è quindi riportato alla tabella seguente, tenendo presente che la definizione del tetto massimo ammissibile è conteggiata sugli abitanti previsti dal PRG vigente pari a 4122 ab.

bilancio complessivo servizi aggiunti e tolti (+185-700+920)	405		405<2061
detrazioni complessive	-700		700< 2061
aggiunte complessive (185+ 920)	+1105		1105<2061
abitanti previsti		4122	
mq ammessi in detrazione o aggiunta		2061	

Si aggiunge come da indicazioni della Provincia (Pronunciamento di compatibilità alla Variante parziale D.G.P. n.327-15149/2014 in data 30 maggio 2014) la tabella, a esclusivo titolo illustrativo, relativa al bilancio della Capacità insediativa del PRG in vigore come definita dalla Variante parziale art. 17 c.7) L.R.56777 approvata con D.C.C. n. 58 del 21/12/2011, su parere positivo della Provincia.

Tale capacità insediativa non viene interessata dalla presente Variante, come già affermato al precedente capitolo 3.2.

BILANCIO COMPLESSIVO CAPACITA’ INSEDIATIVA DELLA VARIANTE art 17 c.7) di cui alla D.C.C. n. 58 del 21/12/2011

<i>Abitanti insediati al 31/12/2001</i>	<i>3687</i>	<i>3687</i>
<i>Abitanti insediati al 31/12/2010</i>	<i>3759 (dato ISTAT)</i>	
<i>abitanti per ambiti, aree di espansione di tipo C1 e C2</i>	<i>208</i>	<i>420</i>
<i>abitanti dal recupero del patrimonio edilizio esistente – TABELLA A e, aree consolidate tipo B1e B3 -TABELLA B</i>	<i>212</i>	
<i>Totale abitanti insediabili</i>		<i>4107</i>

APPENDICE

PARERI DEGLI ENTI CON COMPETENZE AMBIENTALI

ai fini della verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS

- Provincia di Torino- parere di cui al protocollo n.9967/2014/LB6 – Servizio valutazione impatto ambientale
- Arpa agenzia regionale per la protezione dell’ambiente-struttura semplice –attività di produzione-Parere di cui al protocollo n.6002 AP-01/06.02-06-2014 del 27/01/2014
- ASL TO5 dipartimento di prevenzione S.C. igiene e sanità pubblica-sede distrettuale di Nichelino- Prot.3088 del 23/1/2014

INTEGRAZIONI ALS TO5 (Integrazioni richiesta dall’ASL)

PARERE ORGANO TECNICO COMUNALE

Ai fini della non assoggettabilità al procedimento di VAS

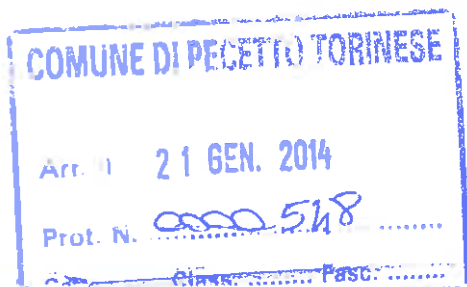
PROVINCIA DI TORINO

PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ALLA VARIANTE PARZIALE D.G.P. N.327-15149/2014 IN DATA 30 MAGGIO 2014

Protocollo n. 9967/2014/LB6-Tit.: 10.4.2

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Torino, 20 Gennaio 2014



Comune di Pecetto Torinese

Via Umberto I, 3

10020 – Pecetto Torinese (TO)

e p.c.

Provincia di Torino

Servizio Urbanistica

beatrice.pagliero@provincia.torino.it

gianfranco.fiora@provincia.torino.it

OGGETTO: Variante art. 17 comma 5 al Piano Regolatore Generale
Comune di Pecetto Torinese
Parere di Verifica Assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica

INTERVENTI

Variante parziale di rettifica ed integrazione normativa ("Piano del Colore"), modifica cartografica puntuale di aree di interesse generale destinate ad attività sportive, aggiornamento della perimetrazione di ambiti vincolati e correzione di errori materiali.

PARERE

In relazione alla variante in oggetto:

- premesso che essa non comporta (ad eccezione di alcune modifiche puntuali) nessuna variazione connessa a nuove aree edificabili o all'assetto infrastrutturale comunale, generando impatti ambientali minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- considerato che la Provincia partecipa alla procedura di VAS quale soggetto con competenze ambientali secondo la DGR 12-8931 del 09/06/2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale, Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";
- eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Servizio Urbanistica di questa Provincia,

si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti nella presente variante non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto gli interventi in oggetto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, **non debbano essere assoggettati alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Al fine di perseguire un buon livello di sostenibilità territoriale ed ambientale delle scelte urbanistiche e delle azioni previste, si reputa tuttavia opportuno evidenziare quale contributo al processo di VAS i seguenti aspetti che necessitano di attente valutazioni ed approfondimenti e per i quali si suggerisce in ogni caso di porre particolare attenzione nell'attuazione delle misure di mitigazione descritte nella Variante in oggetto:

1) Ambito B1 - Realizzazione di un percorso ciclabile attrezzato su progetto intercomunale nell'ambito della manifestazione "Torino 2015"

È prevista la variazione di destinazione d'uso da E4 – "Aree agricole costituenti emergenza naturalistica" a F2.1 – "Aree destinate ad attività sportive a basso impatto": in considerazione della valenza naturalistica dell'area si ritiene che debba prioritariamente essere rivalutata la scelta di costruire un circuito di allenamento per ciclocross in tale ambito e di preferire i soli interventi – già previsti - orientati alla conservazione e gestione naturalistica del patrimonio faunistico e forestale (ad esempio favorire l'osservazione scientifica, l'escursionismo, il bird-watching, ecc.); solo qualora tale scelta venga confermata, si reputa che la realizzazione del circuito di allenamento per ciclocross debba il più possibile limitare l'insorgere di interferenze con le seguenti componenti:

- connessioni ecologiche: l'ambito si situa nel tratto terminale del versante collinare torinese, attestandosi lungo il corridoio ecologico che determina il collegamento tra il Colle dell'Eremo e la Valle Sauglio. Le trasformazioni ivi previste dovranno quindi tendere alla conservazione e gestione naturalistica dell'area evitando disboscamenti, inserimento di recinzioni non permeabili alla fauna o altri tipi di intervento che comportino l'impermeabilizzazione del suolo;
- suolo e sottosuolo: i terreni in oggetto ricadono in classe IIIa di pericolosità idrogeologica e risultano vicini all'area di frana FQ5(24). Si raccomanda quindi la minimizzazione degli interventi di modellazione del suolo ed un'attenta valutazione delle necessarie misure di regimazione e drenaggio delle acque superficiali, anche in relazione alla fruizione pubblica dell'ambito;
- accessibilità e sosta: nella relazione mancano indicazioni a proposito dei flussi di utenti, e quindi di traffico, generati dall'intervento. Si ritiene, invece, necessaria una valutazione di massima in merito all'adeguatezza di viabilità e parcheggi alla domanda di spostamento indotta dalla trasformazione ad uso ricreativo.

2) Ambito B2 - Ampliamento delle aree destinate ad attività golfistica.

Considerata la variazione di destinazione d'uso da E1 – "Aree agricole" a F2 – "Aree destinate al gioco del golf", si ritiene che l'ampliamento dell'esistente impianto sportivo debba il più possibile limitare l'insorgere di interferenze con le seguenti componenti:

- recettori residenziali: l'ambito di Variante si situa in diretta contiguità con alcuni edifici ad uso abitativo, si raccomanda quindi l'individuazione di adeguate fasce di rispetto
- classificazione acustica: attualmente l'area ricade in Classe III – "Aree di tipo misto", mentre le adiacenti porzioni di territorio risultano in Classe II; si suggerisce pertanto di valutare la possibilità di attribuire all'ambito in oggetto la medesima classe acustica delle zone in adiacenza (Classe II).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
- sottoscritto con firma digitale -

C-SAVIO



COMUNE DI PECETTO TORINESE

Arr. L. 27 GEN. 2014

Prot. N. 0000 F21

Class. Fasc.

Prot. n. 6002

Pratica n. AP-01/06.02-06-2014
Inviata mediante P.E.C.

Torino, 27/01/2014

Spett.le
Comune di Pecetto Torinese
Via Umberto I, 3
10020 PECETTO TORINESE
P.E.C.: info@pec.comune.pecetto.to.it

Riferimento prot. Comune n. 10500 del 23 dicembre 2013, prot. ARPA Piemonte n. 117446 del 30 dicembre 2013

Oggetto: Variante parziale al P.R.G.C. Vigente. Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della DGR 9 giugno n.12-8931. Trasmissione parere.

In riferimento a quanto in oggetto, sulla base dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., considerata la tipologia degli interventi previsti, preso atto delle modalità individuate per la riduzione, mitigazione e compensazione degli impatti, si ritiene che la variante non necessiti di essere sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VAS.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della Struttura Semplice
Attività di Produzione

Per comunicazioni/informazioni,
rivolgersi alla Dott.ssa Alessandra Penna
tel. n. 011-19680427
e-mail a.penna@arpa.piemonte.it



Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO
Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n°9 - 10135 Torino - Tel. 01119680351 - Fax 01119681441 - PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte



A.S.L. TO5

**Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino**

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA**
Sede Distrettuale di Nichelino
via San Francesco d'Assisi 35 10042 NICHELINO
tel. 011.6806.873 fax 011. 0589876
e-mail: sisp.nichemonca@aslto5.piemonte.it
sito internet: www.aslto5.piemonte.it

C. SAVIO

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n° **5980**

Nichelino, 11 febbraio 2014



**Al Responsabile del Servizio
Tecnico ed urbanistica
Comune di
10020 Pecetto Torinese (TO)**

**Oggetto: Variante Parziale al PRG – Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S.
Parere igienico-sanitario – seconda integrazione (prot. 0001027 del 6 febbraio 2014)**

In riferimento ai chiarimenti ricevuti attraverso la vostra comunicazione, si ritiene che, presumibilmente, l'adeguamento dell'art. 27 delle NTA del PRG al Regolamento Comunale (approvato con DCC 23 del 28/06/2006) non modifichi, nel lungo periodo, il rischio per la salute dei cittadini dovuto ad emissioni elettromagnetiche. Si ritiene pertanto superfluo, in questa sede, procedere ad ulteriori approfondimenti.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti

EG/eg



**Il Dirigente Medico
S. C. Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa Elena Gelormino**



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO
Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013
Sede Municipale di via Umberto I n.3 - Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
E-mail: edilizia@comune.pecetto.to.it - Sito: www.comune.pecetto.to.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE – EDILIZIA ED URBANISTICA

Prot. 0000 F86
Anticipato via fax 011-0589876

Pecetto Torinese li, **29 GEN. 2014**

Spett. le

ASL TO5

Dipartimento di prevenzione S.C.

Sede distrettuale di Nichelino

Alla c.a.

Tecnico della prevenzione SC igiene e sanità pubblica -
dr. L.Tagliaferro

Dirigente medico SC igiene e sanità pubblica -
dott.sa E.Gelormino

Via San Francesco d'Assisi, 35

10042 NICHELINO (TO)

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

**OGGETTO: INTEGRAZIONI RELATIVE AL PARERE IGIENICO-SANITARIO
INERENTE LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA VAS DELLA
VARIANTE PARZIALE DEL PRG DEL COMUNE DI PECETTO TORINESE, DI CUI AL
PROTOCOLLO N.3088 DEL 23/1/2014**

Il comune di Pecetto Torinese fornisce con la presente i richiesti approfondimenti di cui al parere in oggetto ed in specifico:

- 1) Punto a.3, precisazione dei commi dell'art 27 delle NTA del PRG destinati a stralcio;
- 2) Punto b.2, chiarimento sulle dimensioni effettive dell'ampliamento previsto nelle aree del golf per i fabbricati esistenti e delle superfici a parcheggio a servizio del golf.

Punto1)

L'art. 27 delle NTA è titolato '*Fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile*'. Esso riguarda quindi le norme che afferiscono a: ripetitori radiotelevisivi in zona Colle della Maddalena, ripetitori radiotelevisivi in zona Eremo, impianto della stazione meteorologica del Bric della Croce, elettrodotti FFSS. e ENEL a valle del concentrico, installazione di impianti radioelettrici di base per la telefonia mobile.

L'articolo facente parte del corpus complessivo delle NTA del PRG è stato approvato con la revisione generale del PRG mediante DGR n. 27-2625 il 27/4/2006 ed è precedente rispetto alla DCC n° 23 del 28.06.2006 che approvò il *Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici* ed il *Piano di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile*.

A distanza di anni la parziale discrasia tra i due strumenti ha creato difficoltà con sovrapposizioni di indicazioni normative e conseguenti disordini interpretativi. Si ritiene quindi con la presente Variante di intervenire sul comma 5) dell'art. 27 (di seguito riportato) perfezionandolo in aderenza al citato Regolamento comunale in vigore ed alle normative più aggiornate, sia regionali che nazionali.

Il comma non verrà in ogni caso stralciato, come forse poteva dedursi dalla lettura della Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, bensì esclusivamente perfezionato. Gli altri commi, relativi ai temi sopracitati, non vengono modificati.

Si riporta per maggior chiarezza l'art 27 nella sua interezza e si evidenzia la parte che verrà perfezionata in grigio.

Art 27 - Fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile'

1) Il territorio comunale è interessato dalla presenza di:

- *ripetitori radiotelevisivi in zona Colle della Maddalena,*
- *ripetitori radiotelevisivi in zona Eremo,*
- *impianto della stazione meteorologica del Bric della Croce,*
- *elettrodotti FFSS. e ENEL a valle del concentrico.*

Per quanto riguarda le suddette infrastrutture le prescrizioni sono definite ai commi seguenti.

2) Il Comune inoltre, al fine di una maggiore tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in accordo con l'ARPA e la Provincia nonché con i comuni limitrofi, predisporrà, con cadenza da definire con Delibera di Giunta, campagne periodiche di monitoraggio estese a tutto il territorio comunale, coerentemente organizzate dal punto di vista tecnico e concertate con l'ARPA, in relazione ai parametri ed alle tecniche di misurazione e rilevamento definiti dai DPCM n. 199 del 28/8/2003 e 200 del 29/8/2003, strutturando una propria Banca Dati in costante adeguamento in funzione delle possibilità o delle limitazioni previste per le attività di cui ai seguenti commi.

3) Le strutture dei ripetitori tele-radio-comunicazioni in zona Colle Maddalena ed in zona colle dell'Eremo, rientrando nell'elenco dei siti a rischio individuati dal Ministero per l'Ambiente nella Comunicazione del 27/2/2000 e ricadendo in aree sottoposte ai vincoli di cui all'art. 25 c.2),4),8) nonché ai limiti dell'art.17 c.5) lett.d), non vengono riconfermati nella loro destinazione.

Per le sole strutture relative alle teleradio-comunicazioni (tralicci, eventuali fabbricati accessori ed impianti di emissione) esistenti, regolarmente autorizzate alla data di adozione del Preliminare del presente PRG, correttamente gestite nei termini delle vigenti leggi e confermate nel Piano di Risanamento Regionale ai sensi dell'art.9 della L.36/01 nonché riportate in tav. P2a, vigono le seguenti prescrizioni:

- a) dovranno ridurre preliminarmente, in coerenza con le previsioni del Piano di Risanamento, le emissioni degli impianti rispettando i "limiti di esposizione", i "valori di attenzione" e gli "obiettivi di qualità" fissati dal DPCM n.199 del 28/8/03 in relazione agli insediamenti limitrofi,*
- b) saranno soggette ad interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia, ma non potranno prevedere alcun innalzamento del traliccio,*
- c) non potranno essere sede di localizzazione di nuovi impianti di emittenza anche in via sperimentale,*
- d) gli interventi consentiti saranno soggetti a procedura di VIA ai sensi dell'art.20 c.5) della L.R.40/98,*
- e) dovranno prevedere in coerenza con le previsioni del Piano di Risanamento, stazioni di monitoraggio destinate a segnalare agli organi di controllo eventuali superamenti dei "limiti di esposizione" di legge, da sanzionare ai sensi dell'art.15 L.36/01,*
- f) le aree di pertinenza saranno soggette alle norme delle aree E4, potranno prevedere la localizzazione di un volume tecnico di servizio, non potranno essere oggetto di alcun tipo di rimodellazione delle pendenze naturali del terreno e non potranno prevedere nuova viabilità di accesso.*

Tutte le strutture non riconfermate non potranno essere oggetto di sanatoria ove irregolarmente installate, e sarà obbligatoria la loro totale rimozione, a carico dei proprietari delle stesse, alla scadenza delle autorizzazioni.

Viene definita inoltre una fascia pari a m. 500 misurata dall'asse della struttura del ripetitore esistente, nella quale l'ammissibilità degli interventi comportanti cambi d'uso inerenti residenza o destinazioni diverse con aumento del carico antropico permanente e saltuario, deve essere preventivamente verificata - a cura dei richiedenti - rispetto ai limiti vigenti e sottoposta - a cura del Comune - al controllo degli organi competenti .

4) Gli elettrodotti corrispondono alle tre linee esistenti sul territorio comunale ovvero la linea delle FF.SS Chivasso- Nichelino da 132000 volts e le linee dell'ENEL , Leini-Sangone da 220000 volts e Rondissone-Casanova da 380000 volts. Le distanze minime da mantenere rispetto ai fabbricati ad uso residenziale o ad

altra attività che preveda la permanenza prolungata degli addetti o dei fruitori, è definita ai sensi del DPCM n.104 del 6/5/1992, in attesa della determinazione regionale e nazionale delle fasce di cui alla L.36/01 in base ai parametri del DPCM n.200 del 29/8/2003, ed è per:

- linea a 132 kV pari a 10m;
 - linea a 220-kV pari a 18 m;
 - linea a 380 kV pari a 28 m;
- da valutarsi ai sensi di legge.

5) L'installazione di impianti radioelettrici di base per la telefonia mobile, potrà avvenire esclusivamente nel quadro delle normative vigenti, in presenza di un "piano di localizzazione" e nel rispetto dei "limiti di esposizione", dei "valori di attenzione" e degli "obiettivi di qualità" fissati dal DPCM n.199 del 28/8/03. Allo scopo di razionalizzare e programmare la localizzazione sul territorio di tali impianti, il gestore che richieda l'autorizzazione alla localizzazione sul territorio di più di una installazione, dovrà proporre un "Piano di localizzazione" che sarà valutato e quindi approvato dal Comune sia in relazione alle indicazioni regionali di cui all'art.8 c.1 lett.a) della L.36/01, che in relazione alla presenza di ulteriori piani in capo a differenti gestori nonché in relazione alla situazione urbanistica, ambientale ed idrogeologica comunale. Detto piano avrà vigenza quinquennale e verrà annualmente aggiornato. Sulla base di detto Piano verranno quindi rilasciate le autorizzazioni per gli impianti ed i relativi atti di assenso edilizi. I piani di localizzazione dovranno in ogni caso essere corredati dei pareri favorevoli dell'ARPA competente e dovranno evidenziare i seguenti aspetti:

- argomentazioni tecniche delle scelte;
- siti interessati e loro caratteristiche territoriali e ambientali in un raggio di 300 m ,
- possibilità di condivisione di infrastrutture tecniche esistenti e compatibili e di aree o immobili di proprietà pubblica;
- valutazioni del fondo elettromagnetico esistente in un raggio di 300 m;
- garanzia di registrazione continua durante la gestione, dei dati di potenza media efficace al connettore d'antenna con la possibilità di accedere all'impianto per la verifica da parte degli Enti preposti e del Comune;
- la presenza di altri impianti in carico ad altri gestori nelle suddette aree.

Il PRG individua inoltre ai fini della definizione di detti Piani quali aree incompatibili con gli impianti suddetti:

- tutte le aree di tipo A del Concentrico,
- le fasce degli elettrodotti di cui al comma 4,
- una fascia di rispetto di 200m dal perimetro delle aree pertinenziali delle scuole -aree F.1.4.

Poiché i parametri e le soglie limite dell'ammissibilità degli impianti, sono prescritti dalle vigenti leggi le quali potranno subire variazioni nel tempo, andando nel caso a modificare alcuni aspetti del presente comma, ne consegue che le eventuali previsioni incompatibili si riterranno automaticamente decadute.

Punto 2)

La modifica di cui al punto b.2 prevede l'ampliamento delle aree destinate ad attività golfistica. L'area del golf che attualmente interessa una superficie di circa 22 ha rispetto ad una superficie complessivamente prevista dal PRG in vigore di 53ha viene ampliata di circa 1,9 ha ricomprendendo due mappali interclusi tra le aree attive del golf e l'edificato posto a nord-est, attualmente in situazione di non utilizzo agricolo in ragione appunto della localizzazione.

Tali aree saranno oggetto della normativa già in vigore ovvero dell'art.18 c.1) lett.b).

In tal senso si specifica che la norma di cui al citato articolo, approvata con DGR regionale insieme al vigente PRG, ammette un ampliamento del 30% del fabbricato esistente, che ad oggi è dimensionalmente pari a 9397 mc circa (volume concessionato ed esistente) e che quindi potrebbe realizzare ulteriori 2819 mc.. Per quanto riguarda le aree a parcheggio il discorso è diverso essendo le stesse state realizzate e completate negli anni passati ed assommando ad oggi a 2509 mq di superficie a servizi.

Confidando di avere chiarito i dubbi emersi in sede di istruttoria da parte dei vostri uffici, si resta in attesa del parere conclusivo, porgendo distinti saluti.



Responsabile del Servizio Tecnico
Edilizia ed urbanistica
Istruttore Direttivo
(Camino Arch. Monica)



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO
Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013
Sede Municipale di via Umberto I n.3 - Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
E-mail: edilizia@comune.pecetto.to.it - Sito: www.comune.pecetto.to.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE – EDILIZIA ED URBANISTICA

Prot. 000 1027

Pecetto Torinese li, **- 6 FEB. 2014**

Spett. le

ASL TO5

Dipartimento di prevenzione S.C.

Sede distrettuale di Nichelino

Alla c.a.

Dirigente medico SC igiene e sanità pubblica -
dott.sa E.Gelormino

Via San Francesco d'Assisi, 35

10042 NICHELINO (TO)

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

gelormino.elena@aslto5.piemonte.it

OGGETTO: SECONDA INTEGRAZIONE RELATIVA AL PARERE IGIENICO-SANITARIO INERENTE LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA VAS DELLA VARIANTE PARZIALE DEL PRG DEL COMUNE DI PECETTO TORINESE, DI CUI AL PROTOCOLLO N.3088 DEL 23/1/2014

In relazione alla conversazione telefonica avvenuta tra l'arch. Gambino e la dott.sa Gelormino in data 5/2/2014, il comune di Pecetto Torinese fornisce con la presente la specifica relativa alla richiesta di approfondimento n. 2) *Punto a.3, precisazione dei commi dell'art 27 delle NTA del PRG destinati a stralcio* della nota di cui all'oggetto.

Come già anticipato nella precedente integrazione si ribadisce che la modifica normativa si limiterà a racciordare l'art.27 delle NTA, titolato 'Fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile' con il 'Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici', in vigore in base alla Delibera di approvazione di Consiglio Comunale n° 23 del 28.06.2006, al fine di eliminare le attuali parziali discrasie tra i due strumenti e le relative difficoltà e disordini interpretativi. Il Regolamento in questione, redatto ai sensi della normativa regionale, è altresì disponibile sul sito del Comune, nel caso fosse necessario prenderne visione.



Responsabile del Servizio Tecnico
Edilizia ed urbanistica
Istruttore Direttivo
(Camino Arch. Monica)

UTC Pecetto Torinese - Edilizia Privata

Da: "Per conto di: m.colombo@architettitorinopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
 A: <edilizia@pec.comune.pecetto.to.it>
 Cc: <info@pec.comune.pecetto.to.it>
 Data invio: martedì 25 febbraio 2014 20.11
 Allega: daticert.xml; postacert.eml; smime.p7s
 Oggetto: POSTA CERTIFICATA: trasmissione parere organo tecnico VAS e fattura
 --Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 25/02/2014 alle ore 20:11:05 (+0100) il messaggio con Oggetto
 "trasmissione parere organo tecnico VAS e fattura" è stato inviato dal mittente
 "m.colombo@architettitorinopec.it"

e indirizzato a:

edilizia@pec.comune.pecetto.to.it

info@pec.comune.pecetto.to.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20140225201105.28331.09.2.18@pec.aruba.it



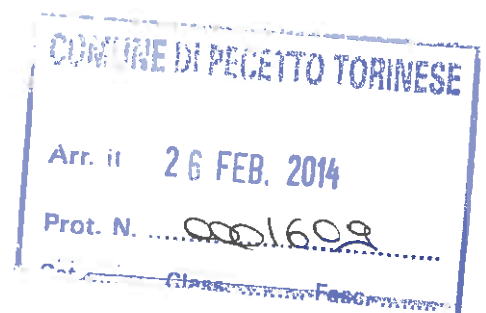
PROVINCIA di TORINO
COMUNE di PECETTO TORINESE

VARIANTE art.17 5° comma AL PIANO REGOLATORE GENERALE

VERIFICA PREVENTIVA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.
ex Dlgs 152/06

RELAZIONE dell'ORGANO TECNICO

PROVVEDIMENTO FINALE



INDICE

1.	Premessa	1
2.	Contenuti e motivazioni della variante	2
	2.1 Situazione urbanistica comunale	2
	2.2 Obiettivi della Variante.....	2
3.	Esame della documentazione prodotta e valutazioni di merito	3
	3.1 Documento Tecnico Preliminare.....	3
	3.2 I pareri dei Soggetti con competenze ambientali	7
	3.3 Valutazioni di merito	8
4.	Conclusioni.....	8

1. Premessa

Il presente documento costituisce l'esito del lavoro istruttorio dell'Organo Tecnico del Comune di Pecetto Torinese (TO) ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale n. del al P.R.G.C.

I riferimenti normativi per la procedura in oggetto derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98, dal D.lgs 152/2006 e s.m.i., dalla Legge Urbanistica regionale n. 56/77 e s.m.i., (in particolare, come modificata dalla L.R. 3/2013) e dalla D.G.R n. 12-8931 del 9.06.2008. La legislazione vigente in Piemonte in materia di VAS prevede che l'Autorità competente per la VAS sia identificata con l'Amministrazione cui è in capo l'approvazione dello strumento oggetto di valutazione, quindi, per le Varianti parziali, la stessa Amministrazione Comunale, che si avvale a tal fine del proprio Organo Tecnico.

Con Determina del responsabile dell'Area Tecnica n. 411 del 21/11/2013, l'Amministrazione comunale ha incaricato la scrivente per lo svolgimento delle funzioni di Organo Tecnico comunale ai sensi della LR 40/98 ed al fine di espletare le procedure inerenti la verifica di assoggettabilità al processo di VAS come previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

A tale scopo il Comune di Pecetto Torinese ha prodotto un "*Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica*" della variante Parziale in oggetto, a firma dell'arch. Raffaella Gambino, tecnico incaricato dell'elaborazione della variante parziale; tale documento è stato inviato ai Soggetti con Competenza Ambientale individuati dall'Amministrazione Comunale, in particolare:

- ARPA Piemonte -struttura semplice –attività di produzione
- Provincia di Torino – Servizio valutazione impatto ambientale
- ASL-TO Dipartimento di prevenzione S.C. Sede distrettuale di Nichelino

Successivamente, i Soggetti con Competenza Ambientale hanno fatto pervenire all'Amministrazione Comunale i propri pareri in merito all'assoggettabilità a VAS della Variante Parziale in oggetto e precisamente:

- Provincia di Torino - Servizio valutazione impatto ambientale - Parere protocollo n.9967/2014/LB6 –
- ARPA agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - struttura semplice –attività di produzione - Parere protocollo n.6002 AP-01/06.02-06-2014 del 27/01/2014
- ASL TO5 - dipartimento di prevenzione S.C. igiene e sanità pubblica - sede distrettuale di Nichelino – Parere protocollo n. 3088 del 23/1/2014

Ai fini dell'espressione del parere conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità, lo scrivente Organo Tecnico ha preso in esame i pareri summenzionati unitamente al *Documento Tecnico* predisposto dall'Amministrazione Comunale. La documentazione e i contributi acquisiti sono agli atti dell'Amministrazione Comunale di Pecetto Torinese e sono allegati alla presente relazione.

Il presente documento è così strutturato: nel **capitolo 2** sono richiamati gli obiettivi ed i contenuti della Variante parziale; nel **capitolo 3** sono svolte le valutazioni di merito, alla luce dell'esame della documentazione prodotta dall'Amministrazione comunale e dei pareri dei Soggetti con Competenza Ambientale; il **capitolo 4** riporta le conclusioni e il parere finale dell'Organo Tecnico.

2. Contenuti e motivazioni della variante

2.1 Situazione urbanistica comunale

Il comune di Pecetto Torinese è dotato dal 2006 di una Variante Generale di PRG (approvazione del 27/4/2006 con DGR n. 27-2625).

Il comune è inoltre dotato di :

- Regolamento Edilizio vigente dalla data del 30/5/2002 con DCC n.15, oggetto di revisione deliberata con DCC n.16 dell'11/03/2008. Al Regolamento edilizio è allegato il Piano del Colore attualmente in vigore.
- Zonizzazione acustica approvata in data 28/6/2005 con DCC n.23.
- Adeguamento alla DCR n.563-13414 in base ai disposti della LR 28/89.

Sono quindi intervenute dal 2006:

- una Variante parziale ai sensi dell'art.17 c.7 Lr56/77 di cui alla DCC n. 24 del 17/4/2008 di approvazione del Progetto definitivo;
- due Modificazioni del PRG ai sensi dell'art.17 c.8) L.R.56/77 : una relativa ad un'area in località Rosero per errata identificazione di fabbricato di cui alla DCC n. 19 del 29/04/2010 e una relativa ad un'area a servizi presso l'Eremo con D.C. n.25 del 22/4/2009.
- una Variante parziale ai sensi dell'art.17 c.7 Lr56/77 di cui alla DCC n. 58 del 21/12/2011 di approvazione del Progetto definitivo.

Il Comune si è inoltre dotato di :

- Piano di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile, comprensivo del 'Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici' (2004/2006) ,
- Allegato energetico del Regolamento edilizio applicativo dei criteri regionali e nazionali con DCC 13 del 29/06/2010.

2.2 Obiettivi della Variante¹

Gli obiettivi della presente variante parziale sono i seguenti:

- il recepimento all'interno delle NTA delle indicazioni e dei dispositivi contenuti nel *Piano del Colore* allegato Regolamento edilizio.
- L'introduzione di due modifiche puntuali afferenti ad aree di interesse generale destinate alle attività sportive.

Ne dettaglio le modifiche sono di tre tipi:

a) modifiche normative di rettifica e integrazione di alcuni articoli normativi. La Variante prevede infatti le modifiche normative necessarie per :

- a.1 raccordo normativo con il Regolamento Edilizio, anch'esso revisionato, in relazione al con il nuovo Piano Colore.

¹ Vedi: arch. Raffaella Gambino - Comune di Pecetto Torinese - Variante art. 17 comma 5 al PRG - "Relazione illustrativa" - febbraio 2014

- a.2 inserimento normativa puntuale collegata alla nuova area per il tempo libero di cui al punto b.1 seguente.
 - a.3 revisione di parte del disposto normativo relativo a art.27 – *fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile* al fine di rimuovere alcune incoerenze tra le NTA del PRGC e il *Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici*, in vigore in base alla Delibera di approvazione di Consiglio Comunale n° 23 del 28.06.2006.
 - b) modifiche cartografiche puntuali legate alle aree oggetto di Variante:
 - b.1 individuazione di una nuova area per il tempo libero destinata al completamento dell'area ricadente nel confinante comune di Moncalieri e orientata ad accogliere attività per lo sport e tempo libero a basso impatto, nello specifico un percorso ciclabile attrezzato e connesso alla rete dei percorsi della collina di Torino.
 - b.2 ampliamento delle aree destinate ad attività golfistica tipo F2.
 - b.3 individuazione di fabbricato comunale per destinazione a servizi di interesse comune tipo F.1.5.
 - b.4 modifica della tipologia dell'area a servizi localizzata presso l'ex Tiro a segno da destinazione di tipo F.1.2 - aree a verde pubblico attrezzato per sport e tempo libero a destinazione di interesse comune tipo F.1.5.
- Tali modifiche sono dimensionalmente contenute e non modificano la struttura del PRGC, ma tengono invece conto di problematiche legate all'attuabilità di alcuni interventi con particolare riferimento alle attività intercomunali in previsione delle attività dell'evento 'Torino 2015'.
- c) Rettifiche alle perimetrazioni delle aree a vincolo in ragione della correzione di errori materiali presenti nelle tavole di Piano ed a errori puntuali legati a difformità tra le diverse scale delle tavole di Piano:
 - c.1 vincolo idrogeologico come determinato dalla L.3267/1923 che risulta erroneamente riportato nelle tavole dell'ultima Variante parziale.
 - c.2 area di rispetto dell'aeronautica militare di recente perfezionato dall'ente (modificato con Decreto n.82/D/2011).
 - c.3 modifica relativa all'aggiornamento della carta di base per un fabbricato.
 - c.4. correzione di errore cartografico nella tavola P4a in scala 1:1000 in località Bovero.

3. Esame della documentazione prodotta e valutazioni di merito

3.1 Documento Tecnico Preliminare²

Il Documento Tecnico preliminare (denominato "Relazione Tecnica di verifica di assoggettabilità") è stato redatto in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente e riporta una sintesi dei contenuti della variante, un'analisi di coerenza con i principali strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovra ordinati, unitamente ad una prima individuazione degli effetti potenziali derivanti dall'attuazione delle previsioni di trasformazione previste sulle matrici ambientali.

² Vedi: arch. Raffaella Gambino - Comune di Pecetto Torinese - Variante art. 17 comma 5 al PRG - "Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità" - dicembre 2013

Innanzitutto il documento evidenzia in sintesi come i contenuti della variante proposta rispettino i disposti legislativi di cui all'art. 17 comma 5 LR 56/77 e s.m.i., ovvero:

a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione*: le modifiche non intervengono su alcun elemento strutturale del PRG in vigore. Il PRG in vigore non è stato oggetto di modifiche 'ex-officio' da parte della Regione.

b) *non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale*: le modifiche non intervengono sulla individuazione o sulla funzionalità delle infrastrutture comunali e/o sovracomunali

c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge*: le modifiche non agiscono in riduzione sulle dotazioni degli standard.

d) ***non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge***: le modifiche incidono sulle dotazioni degli standard con un aumento che resta nel campo di applicazione del disposto normativo, come da verifica seguente.

e) *non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa*: le modifiche non riguardano la capacità insediativa residenziale che non viene modificata

f) *non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti*: le modifiche non riguardano attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive

g) *non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente*: la variante non modifica il quadro del dissesto né la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica

h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti*: le modifiche non incidono su ambiti individuati ai sensi dell'art.24 LR56/77.

E' verificato inoltre il rispetto alle condizioni localizzative in relazione all'art 12 c.5bis) L.R.56/77 e s.m.i. poiché la variante NON prevede nuove previsioni insediative.

3.1.1 Verifiche di Coerenza esterna

Piano di Classificazione Acustica

La relazione di Compatibilità acustica³ delle previsioni della variante rispetto al P.C.O. (allegata al Documento Tecnico Preliminare di verifica di assoggettabilità) attesta che: "le modifiche urbanistiche apportate dalla Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Pecetto Torinese risultano compatibili con il piano di classificazione acustica. Si rendono necessarie alcune modifiche al P.C.A. vigente, che saranno realizzate con la procedura di cui all'art. 5 L.R. 52/2000."

³ Ing. Franco Bertellino - Variante Parziale al PRGC - Verifica di compatibilità acustica - dicembre 2013

Il documento tecnico preliminare opera una sintetica verifica di coerenza esterna della Variante parziale con la pianificazione sovraordinata ovvero con:

- il PTR Piano Territoriale regionale
- il PTR Piano territoriale regionale (approvato)
- il PTCP/2 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Torino-Variante 2 (approvato)
- il PPR Piano paesistico regionale (adottato)

Tale verifica produce un esito positivo, escludendo incompatibilità o interferenze.

Nel dettaglio, l'analisi di coerenza esterna evidenzia, in relazione ai diversi strumenti di governo del territorio esaminati (cfr. precedente nota 2):

PTR

Il PRGC vigente è coerente con gli indirizzi e le prescrizioni del PTR per il territorio di Pecetto Torinese; tali norme non vengono interessate dalle aree o dati temi della presente Variante, la quale quindi può essere considerata compatibile con il PTR vigente.

PPR

Le indicazioni del PPR sono di indirizzo e direttiva alla pianificazione comunale, presentano specificità di interesse, solo parzialmente coperte dalla normativa di PRG vigente, ma in ogni caso non oggetto di alcun tema affrontato dalla presente Variante.

Complessivamente si può quindi ritenere che la Variante parziale sia compatibile rispetto alle indicazioni del PPR in itinere.

PTCP2

Complessivamente la Variante parziale non opera alcuna modifica alle indicazioni già condivise con la Provincia in sede di Variante generale ed è coerente con le indicazioni previste dalla variante PTCP2, risultando quindi compatibile.

Inoltre il documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS verifica la coerenza dei contenuti della variante parziale rispetto ad ulteriori strumenti di programmazione e pianificazione:

PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Per quanto riguarda il PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po (2001), a cui il PRG vigente di Pecetto è adeguato al Pai con approvazione regionale del 2006 ed il cui Quadro dei dissesti non viene modificato in alcun modo dalla Presente Variante.

Piano d'ambito – autorità d'ambito ATO 3 Torino

"Indagini e studi finalizzati alla predisposizione dei programmi di intervento e dei relativi piani finanziari per l'ammodernamento degli impianti e delle reti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni appartenenti all'ATO n. 3 – Torino" Revisione del Piano d'ambito 2008-23. Il Piano d'ambito definisce in termini di programmazione economica gli interventi nell'area cuneese sulle reti fognarie e dei servizi idrici. Il Piano non presenta interazioni dirette con la presente Variante.

Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (2003 con aggiornamento 2007) e Piano d'Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria della Provincia di Torino (approvato ottobre 2005).

La Provincia di Torino, quale autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (di cui al D.M 60/2002), elabora con i Comuni

che sono stati assegnati alla Zona di Piano, di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7632, il Piano di Azione ex art 7 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, che definisce i primi provvedimenti da attuare per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera. Sulla base delle indicazioni del Piano Regionale modificato nel 2007 il Comune di Pecetto Torinese rientra nei comuni ricadenti nella "Zona di Piano" di Torino.

Rispetto agli obiettivi del Piano di settore la presente Variante non presenta una diretta relazione non intervenendo in alcun modo sull'assetto complessivo del sistema insediativo e non operando modifiche che possono presentare ricadute rispetto alla qualità dell'aria.

PAER Piano energetico ambientale regionale

Dal punto di vista delle interazioni della pianificazione locale gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004) in termini puntuali, non hanno una diretta rilevanza rispetto alla Variante in quanto afferiscono a politiche di tipo generale legate ad una eventuale revisione complessiva dello strumento o a scelte relative a modalità gestionali delle reti dei servizi:

PSR Programma di sviluppo rurale 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005

Lo strumento regionale è stato Adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-9977 del 5 novembre 2008. Esso individua alcuni assi strategici ed i relativi obiettivi in relazione alle politiche agricole regionali. Rispetto agli obiettivi del PSR, la Variante non presenta una diretta relazione non intervenendo in alcun modo sull'assetto complessivo del sistema rurale.

3.1.2 Impatti della variante sulle componenti ambientali e proposte di mitigazione

La Relazione di Verifica di assoggettabilità, dopo uno screening di tutte le modifiche introdotte dalla variante parziale (cfr cap. 3 della Relazione di Verifica), ne analizza nel dettaglio due (le aree di cui ai punti b1 e b2 illustrate nel precedente capitolo 2.2), individuandone i possibili impatti sulle componenti ambientali, le misure di mitigazione e le ricadute di tali misure sulle NTA del PRGC.

Per l'area da destinarsi ad **attività sportive a basso impatto ambientale F2.1** (di cui al punto b1 del precedente capitolo 2.2), le NTA del PRG verranno definite tenendo conto di quanto segue:

- rispetto della normativa geologica di cui alle NTA art 32.
- esclusione di movimenti terra in assenza di puntuali studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione;
- esclusione di qualsiasi tipo di intervento trasformativo dei suoli per la porzione di area intercettata dal dissesto FQ5(24),
- previsione di misure di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali del versante collinare in relazione alla modellazione ed all'andamento del nuovo tratto di percorso ciclopeditonale, da valutarsi in funzione alla prossimità del rio ed alla prossimità con il settore di frana,
- esclusione di impianti di illuminazione permanenti;
- recinzioni eventuali esclusivamente a verde verso le aree rurali, prive di parti murarie;
- individuazione in sede di progetto di interventi di riconnessione ecologica al fine di limitare l'effetto barriera per la fauna selvatica di piccole dimensioni passaggi faunistici, da progettare e realizzare sulla base di un apposito studio di dettaglio definito da adeguata

professionalità, in relazione alla popolazione faunistica presente in corrispondenza dei punti in cui occorra garantire la continuità dei collegamenti ecologici;

- previsione in sede di progetto di un'area di compensazione arboreo/arbustiva a geometria variabile, percentualmente non inferiore al 20% della superficie complessiva da modellare in base del progetto del circuito e da definire in considerazione della progettazione esecutiva della stessa. L'area, anche discontinua, dovrà essere definita con l'obiettivo della rinaturalizzazione e della salvaguardia della continuità ecologica e prevederà, in base a studio di dettaglio definito da apposita professionalità, le essenze da utilizzare per l'impianto di macchie di vegetazione irregolari che assecondino l'andamento naturale del terreno, assorbano la rigidità geometrica del circuito e costituiscano elemento caratterizzante per l'articolazione e la diversificazione del contesto, nonché garantiscano il passaggio della fauna e dell'avifauna con apposite piccole aree di attestamento dotate di vegetazione arbustiva.

Per l'area da destinarsi al gioco del golf F2 (di cui al punto b2 del precedente capitolo 2.2), le NTA del PRG verranno definite facendo riferimento all'art art18 –aree ad altra destinazione (tipo F) comma 2) che prevede già delle misure di mitigazione per le aree destinate ad attività golfistica.

3.2 I pareri dei Soggetti con competenze ambientali

L'ARPA Piemonte, nel parere pervenuto in data 27/01/2014, ritiene che la variante parziale NON "necessiti si essere sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VAS", senza suggerire ulteriori modifiche o integrazioni al progetto di variante.

La Provincia di Torino - Servizio valutazione impatto ambientale, con il Parere pervenuto in data 21 gennaio 2014, ritiene che gli interventi previsti dalla variante non debbano essere assoggettati alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.lgs. 15272006 e s.m.i.. Tuttavia la Provincia esprime alcune osservazioni e/o suggerimenti relativamente alle NTA per le aree di cui ai punti b1 e b2 del precedente capitolo 2.2:

- 1) per l'area F2.1 (punto b1) viene sottolineata la criticità della eventuale realizzazione di un circuito di allenamento per ciclocross; tale progetto dovrebbe comprendere azioni ed interventi finalizzati a ridurre al minimo le interferenze con le connessioni ecologiche e la sicurezza idrogeologica dell'ambito territoriale.
- 2) Sempre per l'area F2.1 si invita a produrre una valutazione di massima della dotazione di parcheggi e viabilità rispetto ai flussi di traffico generati dall'intervento.
- 3) Per l'area F2 – attività golfistica (punto b2), si consiglia l'individuazione di una fascia di rispetto tra impianto sportivo ed insediamenti residenziali;
- 4) Sempre per l'area F2 – area golf si suggerisce l'assegnazione della classe acustica II, mentre la relazione di compatibilità allegata alla variante propone la riconferma della classe III

ASL TO5 ha richiesto 2 integrazioni documentali riguardanti i punti a.3 e b.2 di cui al precedente art. 2.2 e successivamente, con parere pervenuto in data 23/01/2014, ha espresso un parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS.

3.3 Valutazioni di merito

Riguardo alle osservazioni della Provincia di Torino, si ritiene che l'osservazione di cui al precedente punto 1) sia già sostanzialmente soddisfatta dalla normativa tecnica proposta dalla variante parziale per l'area in questione.

L'osservazione 2) risulta superata dal fatto che l'accesso all'area da parte degli utenti non avviene dal sito di Pecetto oggetto della Variante parziale, bensì dalla frazione Revigliasco del Comune di Moncalieri.

L'osservazione 3) potrebbe invece essere accolta con l'inserimento di una specifica prescrizione da soddisfare in sede attuativa degli interventi di trasformazione.

L'eventuale accoglimento dell'osservazione 4) può essere valutato in sede di progetto definitivo della variante parziale.

4. Conclusioni

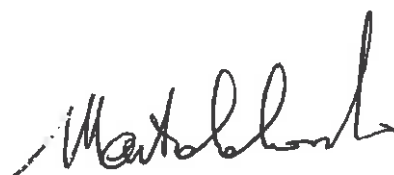
Sulla base degli elaborati esaminati si può affermare che la Variante parziale oggetto della presente relazione non produce significativi effetti sulle componenti ambientali.

Inoltre, come risulta dai pareri pervenuti, i Soggetti con Competenze Ambientali consultati, NON ritengono necessario sottoporre la variante parziale alla procedura di VAS.

Quindi, in base alle considerazioni sopra esposte e alla documentazione esaminata, fatte salve le considerazioni di cui al precedente paragrafo 3.3, la scrivente arch. Marta Colombo, nel ruolo di Organo Tecnico costituito ai sensi della LR 40/98 e del D.lgs 152/2006 ritiene che **la Variante non sia da assoggettare alla procedura di V.A.S.**

Torino, 24 febbraio 2014

Arch. Marta Colombo



Firmato digitalmente da

marta colombo

CN = colombo marta

O = non presente

C => EC - PECTO - E -



Prot. n. 92947/2014
Struttura Miutente - IAF -

Torino, 3 giugno 2014

**Al Signor Sindaco
del Comune di PECETTO TORINESE**

**Oggetto: TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' DELLA PROVINCIA ALLA
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.**

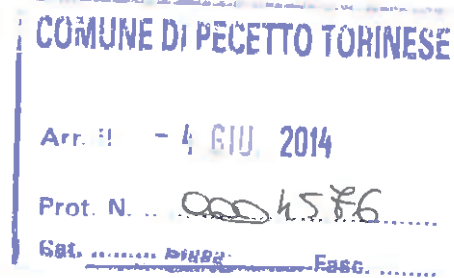
(Pratica n. 027 - 2014)

Si trasmette, in allegato, copia della deliberazione della Giunta Provinciale n. **327- 15149/2014** del **30 maggio 2014**, con la quale viene dichiarata la compatibilità della Variante Parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento

Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come integrato dall'articolo 4 della ex L.R. n. 1/2007, una copia della deliberazione di approvazione, unitamente ad una copia degli elaborati del Piano Regolatore Generale aggiornati, contenenti gli estremi della deliberazione di approvazione, dovrà essere trasmessa alla Provincia e alla Regione **entro 10 giorni dalla sua adozione**

Distinti saluti.

Il Dirigente
(dott. arch. Gianfranco FIORA)
F.to in Originale



OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI PECETTO TORINESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 21 DEL 09/04/2014 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Pecetto Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ~~è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 27-2625 del 19 aprile 2006;~~
- ha approvato due Varianti Parziali al vigente P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 9 aprile 2014, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77, come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013, che ha trasmesso alla Provincia, in data 17 aprile 2014 (pervenuto il 28/04/2014), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. 027/2014)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.892 abitanti nel 1971, 3.107 abitanti del 1981; 3.438 abitanti nel 1991, 3.693 abitanti nel 2001 e 3.877 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2011 in incremento del +51.2%;
- superficie territoriale: circa 917 ettari di collina; dei quali 130 ettari presentano pendenze inferiori al 5%; 376 ettari, presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 211 ettari, presentano una pendenza superiore al 25%. Una modesta porzione della superficie territoriale, pari a 80 ettari, appartiene alla II^a Classe della Capacità d'Uso dei Suoli. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 238 ettari (pari al 26% della superficie comunale);
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 2 definito "*Chierese*", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... *riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*"; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese, Pavarolo, Pino Torinese, Mombello di Torino, Moriondo Torinese, Riva di Chieri e Sciolze;
- non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il centro storico è classificato di **tipo C** dal PTC2;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 123 di San Felice, n. 124 di Pecetto e n. 125 di Revigliasco;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal corso della seguenti acque pubbliche: Rio di Valle San Pietro, Rio

- Sauglio e Rio Vaiors;
- tutela ambientale:
 - il territorio comunale è individuato dallo Studio regionale per il Piano Paesaggistico della Collina di Torino;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 9 aprile 2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone le seguenti modifiche:

a) di rettifica e integrazione di alcuni articoli delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., finalizzate a:

- raccordare il Regolamento Edilizio, parzialmente revisionato nel febbraio 2014, con i contenuti dell'allegato "*Piano del Colore*", anch'esso recentemente implementato, mediante l'estensione all'intero territorio comunale delle indicazioni contenute; l'articolo 8 delle N.d.A. è modificato ai commi 2 e 3 ed integrato al comma 14;
- inserire al comma 1 dell'articolo 18 "*Aree ad altra destinazione (TIPO F)*" delle N.d.A. il riferimento per le aree tipo "*F.2.1*" e più precisamente la nuova area destinata ad attività sportive a basso impatto (percorsi ciclabili attrezzati per allenamenti) collegata alla rete dei percorsi collinari ed all'attività analoga sita nel Comune di Moncalieri e ad essa funzionalmente connessa;
- revisionare parte del disposto normativo dell'articolo 27 "*Fasce di rispetto e limitazioni per: ripetitori radiotelevisivi, elettrodotti e impianti radioelettrici per telefonia mobile*";

b) di recepimento delle variazioni cartografiche, al fine di:

- individuare una nuova area per il tempo libero destinata al completamento della zona presente nel confinante Comune di Moncalieri e orientata ad accogliere attività per lo sport ed il tempo libero a basso impatto, quale un percorso ciclabile attrezzato e connesso alla rete della Collina di Torino;
- ampliare le aree destinate ad attività golfistica tipo "*F2*", mediante l'inclusione di due mappali interclusi tra le attività del golf e l'edificato esistente;
- individuare un fabbricato comunale da destinare a servizi di *interesse comune* tipo "*F.1.5*", per le caratteristiche dell'edificio stesso ed aggiornamento della base catastale sul quale insiste;
- modificare la tipologia di servizio per l'area localizzata presso l'ex Tiro a segno da *aree a verde pubblico attrezzato per sport e tempo libero* "*F.1.2*" ad *aree per servizi di interesse comune* di tipo "*F.1.5*"; la variazione avviene a parità di superficie e recepita dalla Tavola P3a/1 del P.R.G.;

Le modifiche illustrate alla lettera b) interessano modeste superfici, tali da non incidere sulla strutturale del Piano e sulle destinazioni d'uso individuate, sono indirizzate a rendere attuabili alcuni interventi legati ad attività intercomunali in previsione dell'evento "*Torino 2015*";

c) rettifiche alle perimetrazioni delle aree a vincolo in ragione di correttivi ad errori materiali presenti nelle Tavole di Piano ed a errori puntuali legati a difformità tra le diverse scale delle cartografie:

- in zona Eremo ripristino corretta perimetrazione del "*vincolo idrogeologico*";
- individuazione dell'area a vincolo determinato dall'Aeronautica Militare come recentemente perfezionato dall'Ente competente (Decreto n. 82/D/2011);
- aggiornamento delle Tavole "*P2b*" e "*P3a/1*" con la posizione corretta di un fabbricato posto in Strada Genevrea;

- correzione di errore cartografico nella Tavola "P4a" in scala 1:1.000 in Località Bovero per allineamento con la Tavola "P3a/I" in scala 1:2.000;

La documentazione di Variante verifica la compatibilità delle proposte con la pianificazione sovracomunale, la conformità dell'intervento con i parametri di classificazione individuati per la definizione delle Varianti Parziali ai commi 5 e 7 dell'articolo 17 della L.U.R. 56/77 e la coerenza delle previsioni con il Piano di Zonizzazione Acustica. Gli interventi proposti dalla Variante non incidono sui contenuti del "Quadro del dissesto" nè della "Carta di Sintesi" approvati con la Variante Generale al P.R.G.C. vigente.

~~dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 21 del 9 aprile 2014 di adozione della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente " ... contiene la ... elencazione delle condizioni per cui ... la stessa ... è classificata come parziale ...";~~

dato atto, altresì, che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalle Leggi Regionali succitate, la deliberazione C.C. n. 21 del 9 aprile 2014 di adozione, pur evidenziando che la Variante in oggetto non riguarda interventi che comportano incrementi di capacità insediativa residenziale, non contiene "... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente ...";

dato atto che ai sensi dell'ottavo comma, articolo 17, L.R. 56/77, la Variante Parziale al P.R.G.C., in oggetto, è stata sottoposta a Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, prot. n. 9967/2014/LB6-Tit.:10.4.2 del 20 Gennaio 2014, nel quale, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, dall'analisi degli interventi proposti dalla Variante al P.R.G.C. si evidenzia come gli stessi non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e pertanto, non debbano essere assoggettati alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La nota riportava altresì alcune indicazioni, relative agli interventi di:

- realizzazione di un percorso ciclabile attrezzato su progetto intercomunale nell'ambito della manifestazione "Torino 2015";
- ampliamento delle aree destinate ad attività golfistica;

recepite ed opportunamente controdedotte dalla "Relazione" predisposta dall'Organo Tecnico Comunale per la Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

dato altresì atto, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77, modificato dalle L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e L.R. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 21 del 9 aprile 2014 di adozione della Variante al P.R.G.C., **riporta**, correttamente la dichiarazione di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, come definito dall'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei

confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e s.m.i.;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/06/2014;

visto il parere del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, in data 12/05/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1. di dichiarare**, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Pecetto Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 9 aprile 2014, **non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
- 2. di dare atto che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. è segnalata la seguente incompletezza materiale:
 << il settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del

25 marzo 2013, prevede tra le condizioni per le quali la Variante è classificata come parziale, oltre la puntuale elencazione, nella deliberazione di adozione, di alcune condizioni, come di fatto predisposto dall'Amministrazione Comunale anche la presenza di "... *un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente* ...", sebbene la Variante stessa non proponga modifiche a tale parametro. Si invita pertanto ad integrare l'atto di approvazione del Progetto Definitivo con il citato prospetto.>>

3. **di trasmettere** al di Comune Pecetto Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.